

Gazzetta ufficiale

L 130

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

56° anno
15 maggio 2013

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, che modifica o abroga alcuni regolamenti relativi alla classificazione delle merci nella nomenclatura combinata** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 442/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 15
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 17
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 19
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 445/2013 della Commissione, del 14 maggio 2013, relativo all'autorizzazione dell'analogo idrossilato di seleniometonina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾** 21
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 446/2013 della Commissione, del 14 maggio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 24

Prezzo: 4 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

2013/218/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 maggio 2013, che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose** [notificata con il numero C(2013) 2505] 26

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (vedi terza pagina di copertina)

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 441/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2013

che modifica o abroga alcuni regolamenti relativi alla classificazione delle merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Alcuni regolamenti della Commissione relativi alla classificazione delle merci, adottati per garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87, fanno riferimento a codici o note non più esistenti o non più validi. Essi devono pertanto essere aggiornati tramite modifiche che tengano conto dei codici e delle note attualmente in vigore.
- (2) La classificazione di merci riportata in altri regolamenti è diventata superflua o non è più pertinente o valida perché, fra l'altro, sono mutate le designazioni delle merci e i relativi codici nel sistema armonizzato o nella nomenclatura combinata. Tali regolamenti devono pertanto essere modificati o abrogati.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti elencati nella colonna 2 della tabella figurante nell'allegato I del presente regolamento sono modificati come indicato in detto allegato.

Articolo 2

Il regolamento indicato nella colonna 2 della tabella figurante nell'allegato II del presente regolamento è modificato come indicato in detto allegato.

Articolo 3

I regolamenti elencati nell'allegato III del presente regolamento sono abrogati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

ALLEGATO I

(di cui all'articolo 1)

Nella tabella seguente, per i regolamenti elencati nella colonna 2, i codici NC, le note, le frasi o parti di frasi figuranti nella colonna 3 sono sostituiti dai codici NC, dalle note, dalle frasi o parti di frasi figuranti nella colonna 4.

N.	Regolamento della Commissione/Regolamento di esecuzione della Commissione	Sostituire	Con
(1)	(2)	(3)	(4)
1	(CEE) n. 1669/77 (GU L 186 del 26.7.1977, pag. 23): all'articolo 1:	0207 36 11 0207 36 15	0207 45 10 0207 55 10 0207 60 10
2	(CEE) n. 3558/81 (GU L 356 del 11.12.1981, pag. 28): all'articolo 1:	7117 19 91	7117 19 00
3	(CEE) n. 1220/84 (GU L 117 del 3.5.1984, pag. 20): a) all'articolo 1, paragrafo 1:	9405 91 11	9405 91 10
4	b) all'articolo 1, paragrafo 2:	9405 91 11	9405 91 10
5	c) all'articolo 1, paragrafo 3:	9405 91 11	9405 91 10
6	(CEE) n. 1030/86 (GU L 95 del 10.4.1986, pag. 13): all'articolo 1:	7326 20 80	7326 20 00
7	(CEE) n. 2275/88 (GU L 200 del 26.7.1988, pag. 10): al punto 1 della tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	1008 90 90 1008 90 90 1104 29 18	1008 90 00 1008 90 00 1104 29 17
8	(CEE) n. 1260/89 (GU L 126 del 9.5.1989, pag. 12): al secondo punto della tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	2930 90 85 2930 90 85	2930 90 99 2930 90 99
9	(CEE) n. 2061/89 (GU L 196 del 12.7.1989, pag. 5): a) al punto 1 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:	... (cfr. anche note esplicative del SA al codice 2106)	... (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 2106)

(1)	(2)	(3)	(4)
10	b) al punto 2 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:	... (cfr. anche note esplicative del SA al codice 2106)	... (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 2106)
11	c) al punto 3 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:	... (cfr. anche note esplicative del SA al codice 2106)	... (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 2106)
12	d) al punto 4 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:	... (cfr. anche note esplicative del SA al codice 2106)	... (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 2106)
13	e) al punto 5 della tabella figurante in allegato:		
	i) nella colonna 2:	3004 50 10	3004 50 00
	ii) nella colonna 3:	3004 50 10	3004 50 00
14	f) al punto 6 della tabella figurante in allegato:		
	i) nella colonna 2:	3004 90 19	3004 90 00
	ii) nella colonna 3:	3004 90 19 in DA, DE, ES, FI, FR, IT, NL e PT 3004 90 91 in BG, CS, EN, EL, ET, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SL e SV	3004 90 00 3004 90 00
15	(CEE) n. 2141/89 (GU L 205 del 18.7.1989, pag. 22): all'articolo 1, paragrafo 2:		
		4810 14 80 o 4810 19 90	4810 14 00 o 4810 19 00
16	(CEE) n. 3482/89 (GU L 338 del 22.11.1989, pag. 9): al punto 1 della tabella figurante in allegato:		
	a) nella colonna 2:	0305 30 90	0305 32 90
	b) nella colonna 3:	0305 30	0305 32
		0305 30 90	0305 32 90
		da 0305 30 11 a 0305 30 90	da 0305 31 00 a 0305 39 90
		da 0304 21 00 a 0304 29 99	da 0304 61 00 a 0304 89 90
17	(CEE) n. 650/90 (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 11): al punto 1 della tabella figurante in allegato:		
	a) nella colonna 2:	4602 19 91	4602 19 90
	b) nella colonna 3:	4602 19 91	4602 19 90

(1)	(2)	(3)	(4)
18	(CEE) n. 3044/90 (GU L 292 del 24.10.1990, pag. 5): a) al punto 2 della tabella figurante in allegato, nella colonna 1:	... direttiva (CEE) 72/199 della Commissione, allegato 1, n. 1 e 2 (GU L 123 del 29.5.1972, pag. 6). ... direttiva (CEE) 71/393, allegato, paragrafo 4, metodo A e paragrafo 1, rispettivamente (GU L 279 del 20.12.1971, pag. 7).	... regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parti L e C rispettivamente. ... regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parti H e A rispettivamente.
19	b) al punto 3 della tabella figurante in allegato, nella colonna 1:	... direttiva (CEE) 72/199 della Commissione, allegato 1, n. 1 e 2 (GU L 123 del 29.5.1972, pag. 6). ... direttiva (CEE) 71/393, allegato, paragrafo 4, metodo A e paragrafo 1, rispettivamente (GU L 279 del 20.12.1971, pag. 7).	... regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parti L e C rispettivamente. ... regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parti H e A rispettivamente.
20	c) al punto 4 della tabella figurante in allegato, nella colonna 1:	... direttiva (CEE) 72/199 della Commissione, allegato 1, n. 1 e 2 (GU L 123 del 29.5.1972, pag. 6). ... direttiva (CEE) 71/393, allegato, paragrafo 4, metodo A e paragrafo 1, rispettivamente (GU L 279 del 20.12.1971, pag. 7).	... regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parti L e C rispettivamente. ... regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parti H e A rispettivamente.
21	(CEE) n. 442/91 (GU L 52 del 27.2.1991, pag. 11): al punto 3 della tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	 4602 19 91 4602 19 91	 4602 19 90 4602 19 90
22	(CEE) n. 1214/91 (GU L 116 del 9.5.1991, pag. 44): al punto 2 della tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	 3907 99 19 o 3907 99 98 3907 99 19 o 3907 99 98	 3907 99 90 3907 99 90
23	(CEE) n. 2084/91 (GU L 193 del 17.7.1991, pag. 16): al punto 1 della tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	 2309 90 95 2309 90 95	 2309 90 96 2309 90 96

(1)	(2)	(3)	(4)
24	(CEE) n. 509/92 (GU L 55 del 29.2.1992, pag. 80): a) al punto 1 della tabella figurante in allegato, nella colonna 1:	... secondo il metodo dell'allegato I.1 della direttiva 72/199/CEE della Commissione ⁽¹⁾ ... secondo il metodo dell'allegato I.2 della direttiva 72/199/CEE ... secondo il metodo A dell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione ⁽²⁾	... secondo il metodo indicato nel regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato III, parte L ... secondo il metodo indicato nel regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato III, parte C ... secondo il metodo indicato nel regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato III, parte H
25	b) al punto 2 della tabella figurante in allegato: i) nella colonna 2: ii) nella colonna 3:	 2309 90 99 2309 90 99	 2309 90 96 2309 90 96
26	(CEE) n. 1533/92 (GU L 162 del 16.6.1992, pag. 5): al punto 4 della tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	 2309 90 99 2309 90 99	 2309 90 96 2309 90 96
27	(CE) n. 731/93 (GU L 75 del 30.3.1993, pag. 7): nella tabella figurante in allegato, nella colonna 3:	... ai sensi del codice NC 0307	... ai sensi dei codici NC 0307 o 0308
28	(CE) n. 3295/93 (GU L 296 del 1.12.1993, pag. 43): al punto 2 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:	... dalla nota 7 c) ...	... dalla nota 7 d)
29	(CE) n. 1785/94 (GU L 186 del 21.7.1994, pag. 20): al punto 1 della tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	 2614 00 10 2614 00 10	 2614 00 00 2614 00 00
30	(CE) n. 1966/94 (GU L 198 del 30.7.1994, pag. 103): al punto 2 della tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	 5705 00 90 5705 00 90	 5705 00 80 5705 00 80

(1)	(2)	(3)	(4)
31	(CE) n. 3176/94 (GU L 335 del 23.12.1994, pag. 56): nella tabella figurante in allegato: a) nella colonna 1: b) nella colonna 2: c) nella colonna 3:	... non lavabile periodicamente confezionato con tessuto a tissatura molto fitta, 6307 90 99 6307 90 99	... non lavabile normalmente, confezionato con tessuto a tessitura molto fitta, 6307 90 98 6307 90 98
32	(CE) n. 2696/95 (GU L 280 del 23.11.1995, pag. 17): al punto 2 della tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	2309 90 99 2309 90 99	2309 90 96 2309 90 96
33	(CE) n. 2802/95 (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 5): al punto 1 della tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	3004 90 19 ... 3004, 3004 90 e 3004 90 19 ...	3004 90 00 ... 3004 e 3004 90 00 ...
34	(CE) n. 214/96 (GU L 28 del 6.2.1996, pag. 7): al punto 1 della tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	0905 00 00 0905 00 00	0905 10 00 0905 10 00
35	(CE) n. 241/96 (GU L 31 del 9.2.1996, pag. 14): nella tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	9018 90 85 9018 90 85	9018 90 84 9018 90 84
36	(CE) n. 902/96 (GU L 122 del 22.5.1996, pag. 1): al punto 1 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:	8708 90 90 in BG, CS, EN, ET, LT, LV, MT, PL, SK e SL	8708 93 90

(1)	(2)	(3)	(4)
37	(CE) n. 2494/96 (GU L 338 del 28.12.1996, pag. 38): nella tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	 3215 90 80 3215 90 80	 3215 90 00 3215 90 00
38	(CE) n. 4/97 (GU L 3 del 7.1.1997, pag. 1): nella tabella figurante in allegato, nella colonna 3:	 ... nota 1. d) ...	 ... nota 1 e) ...
39	(CE) n. 2510/97 (GU L 345 del 16.12.1997, pag. 45): al punto 2 della tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	 1104 29 11 1104 29 19	 1104 29 17 1104 29 17
40	(CE) n. 169/1999 (GU L 19 del 26.1.1999, pag. 6): al punto 7 della tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	 3707 90 30 3707 90 30	 3707 90 20 3707 90 20
41	(CE) n. 1218/1999 (GU L 148 del 15.6.1999, pag. 9): al punto 6 della tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	 6306 91 00 6306 91 00	 6306 90 00 6306 90 00
42	(CE) n. 1529/1999 (GU L 178 del 14.7.1999, pag. 10): al punto 3 della tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	 6307 90 99 ... nota 7 e) ... 6307 90 99. ...	 6307 90 98 ... nota 7 f) 6307 90 98. ...
43	(CE) n. 710/2000 (GU L 84 del 5.4.2000, pag. 8): al punto 4 della tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	 2005 99 90 2005 99 90	 2005 99 80 2005 99 80

(1)	(2)	(3)	(4)
44	(CE) n. 738/2000 (GU L 87 dell'8.4.2000, pag. 10): a) al punto 3 della tabella figurante in allegato: i) nella colonna 2: ii) nella colonna 3:	8705 90 90 8705 90 90	8705 90 80 8705 90 80
45	b) al punto 5 della tabella figurante in allegato: i) nella colonna 2: ii) nella colonna 3:	8428 90 95 8428 90 95	8428 90 90 8428 90 90
46	c) al punto 6 della tabella figurante in allegato: i) nella colonna 2: ii) nella colonna 3:	8428 90 95 8428 90 95	8428 90 90 8428 90 90
47	(CE) n. 1508/2000 (GU L 174 del 13.7.2000, pag. 3): al punto 4 della tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	9504 10 00 9504 10 00	9504 50 00 9504 50 00
48	(CE) n. 1564/2000 (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 5): al punto 2 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:	... nota 7 e	... nota 7 f) ...
49	(CE) n. 2354/2000 (GU L 272 del 25.10.2000, pag. 10): nella tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	2309 90 99 2309 90 99	2309 90 96 2309 90 96
50	(CE) n. 305/2001 (GU L 44 del 15.2.2001, pag. 22): al punto 2 della tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	6914 90 10 6914, 6914 90 e 6914 90 10	6914 90 00 6914 e 6914 90 00

(1)	(2)	(3)	(4)
51	(CE) n. 471/2002 (GU L 75 del 16.3.2002, pag. 13): al punto 5 della tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	6306 91 00 ... note 7 (e) 6306 91 00	6306 90 00 ... note 7 f) 6306 90 00
52	(CE) n. 763/2002 (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 3): nella tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	3917 32 99 3917 32 99 in BG, CS DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK e SL 3917 39 99 in SV	3917 32 00 3917 32 00
53	(CE) n. 1017/2002 (GU L 155 del 14.6.2002, pag. 23): al punto 2 della tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	6307 90 99 ... e 7 e) ... in BG, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL e SV ... písm. c) ... in CS unicamente ... 6307 90 99. ...	6307 90 98 ... e 7 f) ... in BG, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL e SV ... písm. a) a f) ... in CS unicamente ... 6307 90 98. ...
54	(CE) n. 627/2003 (GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 34): al punto 1 della tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	2005 99 90 2005 99 90	2005 99 80 2005 99 80
55	(CE) n. 2345/2003 (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 41): nella tabella figurante in allegato, nella colonna 3:	... nota 7 e) ...	... nota 7 f) ...

(1)	(2)	(3)	(4)
56	(CE) n. 231/2004 (GU L 39 del- l'11.2.2004, pag. 15): nella tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	2710 19 41 2710 19 41 ... della sottovoce 2710 19 41 (...	2710 19 43 2710 19 46 2710 19 47 2710 19 43, 2710 19 46 e 2710 19 47 ... dei codici NC 2710 19 43, 2710 19 46 e 2710 19 47 (...)
57	(CE) n. 926/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 105): a) al punto 1 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:	... note 7 f) ...	... note 7 g) ...
58	b) al punto 2 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:	... nota 7 e) ...	... nota 7 f) ...
59	(CE) n. 1414/2004 (GU L 257 del 4.8.2004, pag. 4): nella tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	3004 90 19 3004, 3004 90 e 3004 90 19	3004 90 00 3004 e 3004 90 00
60	(CE) n. 1559/2004 (GU L 283 del 2.9.2004, pag. 9): nella tabella figurante in allegato, nella co- lonna 3:	... nota 7 e) ...	... nota 7 f) ...
61	(CE) n. 634/2005 (GU L 106 del 27.4.2005, pag. 7): al punto 1 della tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	8518 40 89 8518 40 89	8518 40 80 8518 40 80
62	(CE) n. 1199/2005 (GU L 195 del 27.7.2005, pag. 3): al punto 2 della tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	4412 99 70 4412 99 70	4412 99 40 4412 99 40

(1)	(2)	(3)	(4)
63	(CE) n. 1967/2005 (GU L 316 del 2.12.2005, pag. 7): al punto 3 della tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	 3917 32 39 3917, 3917 32 e 3917 32 39	 3917 32 00 3917 e 3917 32 00
64	(CE) n. 338/2006 (GU L 55 del 25.2.2006, pag. 3): nella tabella figurante in allegato, nella colonna 3:	... nota 7 c) ...	... nota 7 d) ...
65	(CE) n. 166/2007 (GU L 52 del 21.2.2007, pag. 3): al punto 5 della tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	 8705 90 90 8705 90 90	 8705 90 80 8705 90 80
66	(CE) n. 324/2007 (GU L 85 del 27.3.2007, pag. 5): al punto 2 della tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	 9504 90 90 9504 90 90	 9504 90 80 9504 90 80
67	(CE) n. 901/2007 (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 31): nella tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	 1212 99 70 1212 99 70	 1212 99 95 1212 99 95
68	(CE) n. 323/2008 (GU L 98 del 10.4.2008, pag. 3): al punto 3 della tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	 1001 90 99 1001, 1001 90 e 1001 90 99	 1001 99 00 1001 e 1001 99 00
69	(CE) n. 1156/2008 (GU L 310 del 21.11.2008, pag. 9): a) al punto 1 della tabella figurante in allegato: (i) nella colonna 2: (ii) nella colonna 3:	 8528 59 90 8528 59 90	 8528 59 40 8528 59 40

(1)	(2)	(3)	(4)
70	b) al punto 2 della tabella figurante in allegato: i) nella colonna 2: ii) nella colonna 3:	8528 59 90 8528 59 90	8528 59 40 8528 59 40
71	(CE) n. 1172/2008 (GU L 317 del 27.11.2008, pag. 4): al punto 1 della tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	8528 59 90 8528 59 90	8528 59 40 8528 59 40
72	(CE) n. 446/2009 (GU L 132 del 29.5.2009, pag. 3): nella tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	1202 20 00 1202 20 00	1202 42 00 1202 42 00
73	(CE) n. 594/2009 (GU L 178 del 9.7.2009, pag. 14): al punto 1 della tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	3904 69 90 3904 69 90	3904 69 80 3904 69 80
74	(UE) n. 692/2010 (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 23): al punto 2 della tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	5705 00 90 5705 00 90	5705 00 80 5705 00 80
75	(UE) n. 716/2010 (GU L 210 dell'11.8.2010, pag. 22): nella tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	8539 32 10 8539 32 10	8539 32 20 8539 32 20
76	(UE) n. 731/2010 (GU L 214 del 14.8.2010, pag. 2): a) al punto 1 della tabella figurante in allegato: i) nella colonna 2: ii) nella colonna 3:	8523 40 51 ... 8523 40 e 8523 40 51 8523 40 51.	8523 49 51 ... 8523 49 e 8523 49 51 8523 49 51.

(1)	(2)	(3)	(4)
77	b) al punto 2 della tabella figurante in allegato: i) nella colonna 2: ii) nella colonna 3:	 9405 10 28 9405 10 28	 9405 10 40 9405 10 40
78	(UE) n. 1066/2010 (GU L 304 del 20.11.2010, pag. 9): nella tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	 8518 40 89 8518 40 89	 8518 40 80 8518 40 80
79	(UE) n. 756/2011 (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 35): nella tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	 1604 19 98 1604 19 98	 1604 19 97 1604 19 97
80	(UE) n. 762/2011 (GU L 200 del 3.8.2011, pag. 4): nella tabella figurante in allegato: a) nella colonna 2: b) nella colonna 3:	 7317 00 90 7317 00 90	 7317 00 80 7317 00 80
81	(UE) n. 873/2011 (GU L 227 del 2.9.2011, pag. 5): nella tabella figurante in allegato, nella colonna 3:	... nota 7, lettera e), ...	... nota 7 f), ...
82	(UE) n. 297/2012 (GU L 99 del 5.4.2012, pag. 9): nella tabella figurante in allegato, nella colonna 3:	... nota 7 e) ...	... nota 7 f) ...
83	(UE) n. 298/2012 (GU L 99 del 5.4.2012, pag. 12): nella tabella figurante in allegato, nella colonna 3:	... nota 7, lettera e) ...	... nota 7 f) ...
84	(UE) n. 401/2012 (GU L 124 del 11.5.2012, pag. 15): solo nella versione NL: «in de tabel in de bijlage, in kolom 3:»	 6505 90 00	 6505 00 90

ALLEGATO II

(di cui all'articolo 2)

Nella tabella seguente è soppresso il punto contenuto nel regolamento di cui alla colonna 2.

N.	Regolamento della Commissione
(1)	(2)
1	Punto 3 della tabella figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1308/96 della Commissione (GU L 167 del 6.7.1996, pag. 19).

ALLEGATO III

(di cui all'articolo 3)

N.	Regolamento della Commissione/Regolamento di esecuzione della Commissione
(1)	(2)
1	Regolamento (CEE) n. 2858/86 della Commissione (GU L 265 del 17.9.1986, pag. 5).
2	(CEE) n. 313/90 (GU L 35 del 7.2.1990, pag. 7).
3	(CE) n. 977/2008 (GU L 266 del 7.10.2008, pag. 8).
4	(UE) n. 1302/2011 (GU L 330 del 14.12.2011, pag. 15).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 442/2013 DELLA COMMISSIONE**del 7 maggio 2013****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽²⁾.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Pasta omogenea, non granulosa e morbida, dall'odore piccante e dal gusto prevalentemente salato e speziato («Shiro miso»). Il prodotto è composto (in % del peso) da: — fave di soia 43, — riso 43, — sale 12, — acqua 2. La pasta è ottenuta mediante fermentazione (spore di Koji) di una miscela di fave di soia e riso cotti al vapore. Durante la fermentazione si sviluppano diversi aromi e il prodotto è utilizzato come ingrediente nella preparazione di piatti tradizionali giapponesi.	2103 90 90	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 2103, 2103 90 e 2103 90 90. Il prodotto è aggiunto ai piatti per aromatizzarli, può essere utilizzato in un'ampia gamma di piatti e risponde alle caratteristiche dei condimenti composti della voce 2103. Il prodotto è una preparazione che aggiunge aroma a un piatto, ma non è destinato a essere consumato da solo. Ne è pertanto esclusa la classificazione alla voce 2008 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2103, A, terzo comma). Poiché la descrizione della voce 2103 è più specifica, è esclusa la classificazione alla voce 2106 come preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove. Il prodotto deve dunque essere classificato nel codice NC 2103 90 90 come altri condimenti composti.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 443/2013 DELLA COMMISSIONE**del 7 maggio 2013****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽²⁾.

- (5) Il Comitato del codice doganale non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Prodotto presentato in piccoli pezzi di forma arcuata, aromatizzato al formaggio e costituito da semola di granturco, olio vegetale, formaggio in polvere (estratto di lievito e coloranti), latte in polvere, sale, amido e destrosio. Il prodotto è ottenuto a partire da granturco essiccato e macinato (semola di granturco), umidificato con acqua (6 %-9 %). L'acqua è aggiunta come agente di fabbricazione. La miscela passa nell'estrusore, in cui è sottoposta a pressione e temperatura elevate. Il ritorno della pasta alla pressione atmosferica ne provoca l'espansione. Il processo di estrusione si svolge a una temperatura di 150 °C. Dopo l'estrusione, il prodotto è essiccato e leggermente tostato in un essiccatore elettrico a una temperatura di 120°-130 °C. Passa poi in un cilindro (<i>coating tumbler</i>) in cui viene ricoperto di una miscela di olio e materie secche. Il prodotto è condizionato per la vendita al dettaglio in confezioni dal peso netto compreso tra 34 g e 450 g.	1904 10 10	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 1904, 1904 10 e 1904 10 10. Poiché il prodotto è ottenuto a partire da pasta di granturco estrusa mediante pressione e calore, si considera che sia stato ottenuto per soffiatura. Si ritiene pertanto che sia un prodotto a base di cereali ottenuto per soffiatura o tostatura ai sensi della sottovoce 1904 10 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 1904, A). È esclusa la classificazione nella voce 1905 in quanto il prodotto non è ottenuto da una pasta né è sottoposto a un ulteriore trattamento termico (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 1904, A, quinto comma). Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 1904 10 10.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 444/2013 DELLA COMMISSIONE**del 7 maggio 2013****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽²⁾.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione												
(1)	(2)	(3)												
Il prodotto è una polvere di colore da giallo a giallo-bruno costituita da (tenore in peso): <table><tr><td>proteine</td><td>62,5</td></tr><tr><td>amido o fecola/glucosio</td><td>7</td></tr><tr><td>umidità</td><td>9</td></tr><tr><td>fibra grezza</td><td>3,9</td></tr><tr><td>sostanze grasse grezze</td><td>1,1</td></tr><tr><td>ceneri grezze</td><td>6</td></tr></table> Il prodotto è ottenuto da semi di soia sgrassati dopo l'estrazione dell'olio e ulteriormente sottoposto a estrazione con acqua ed etanolo per eliminare carboidrati e minerali solubili. Il prodotto non è adatto all'alimentazione umana ed è usato per l'alimentazione animale.	proteine	62,5	amido o fecola/glucosio	7	umidità	9	fibra grezza	3,9	sostanze grasse grezze	1,1	ceneri grezze	6	2309 90 31	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 del capitolo 23, nonché dal testo dei codici NC 2309, 2309 90 e 2309 90 31. Il prodotto è un concentrato di proteine e non un residuo direttamente derivante dall'estrazione dei semi di soia. È pertanto esclusa la classificazione alla voce 2304. Il prodotto è ottenuto dalla trasformazione dei semi di soia sgrassati in misura tale che abbiano perduto le caratteristiche essenziali della materia d'origine (cfr. nota 1 del capitolo 23 e note esplicative del sistema armonizzato per la voce 2309). Il prodotto non è adatto all'alimentazione umana ed è destinato unicamente all'alimentazione animale. Deve pertanto essere classificato nel codice NC 2309 90 31, come altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali.
proteine	62,5													
amido o fecola/glucosio	7													
umidità	9													
fibra grezza	3,9													
sostanze grasse grezze	1,1													
ceneri grezze	6													

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 445/2013 DELLA COMMISSIONE**del 14 maggio 2013****relativo all'autorizzazione dell'analogo idrossilato di seleniometionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti a un'autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'analogo idrossilato di seleniometionina. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti richiesti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione dell'analogo idrossilato di seleniometionina, un composto organico di selenio, come additivo per i mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».
- (4) Nel suo parere dell'11 dicembre 2012 ⁽²⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d'impiego proposte, l'analogo idrossilato di seleniometionina non ha effetti dannosi per la salute animale e umana o l'ambiente e che il suo impiego può essere considerato un'efficace fonte di selenio per tutte le specie animali. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo

per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) La valutazione dell'analogo idrossilato di seleniometionina dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) L'Autorità ha concluso che la limitazione della supplementazione con selenio organico va applicata ai composti organici di selenio già autorizzati, ai lieviti di selenio e all'analogo idrossilato di seleniometionina. Pertanto, nel caso in cui si aggiungano ai mangimi anche composti inorganici di selenio, la supplementazione con selenio organico non può superare 0,2 mg per kg di mangime completo.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2013

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ EFSA Journal 2013; 11(1):3046.

ALLEGATO

Numero d'identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Tenore dell'elemento (Se) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: composti di oligoelementi.									
3b814	—	Analogo idrossilato di seleniometionina	<i>Caratterizzazione dell'additivo</i> Preparato solido e liquido dell'analogo idrossilato di seleniometionina Tenore di selenio: da 18 000 a 24 000 mg Se/kg Selenio organico > 99 % del Se totale Analogo idrossilato di seleniometionina > 98 % del Se totale Preparato solido: 5 % analogo idrossilato di seleniometionina e 95 % vettore Preparato liquido: 5 % analogo idrossilato di seleniometionina e 95 % acqua distillata <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Selenio organico di analogo idrossilato di seleniometionina (R,S-2-idrossi-4-acido metilselenobutanoico) Formula chimica: C₅H₁₀O₃Se Numero CAS: 873660-49-2 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'analogo idrossilato della metionina nell'additivo per mangimi: — cromatografia liquida ad alta prestazione con rilevazione UV a 220 nm (HPLC-UV). Per la determinazione del totale di selenio nell'additivo per mangimi: — spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente (ICPMS) dopo digestione con microonde con HNO₃/H₂O₂, oppure — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICPAES) dopo digestione con HNO₃/HCl.	Tutte le specie	—		0,50 (totale)	1. L'additivo va incorporato nei mangimi in forma di premiscela. 2. Per la sicurezza dell'utilizzatore: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza. 3. Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.	4 giugno 2023

Numero d'identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Tenore dell'elemento (Se) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			Per la determinazione del totale di selenio nelle premiscele e nei mangimi: — spettrometria ad assorbimento atomico per formazione di idruri (HGAAS) dopo digestione con microonde con HNO ₃ /H ₂ O ₂ (EN 16159:2012).						

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 446/2013 DELLA COMMISSIONE**del 14 maggio 2013****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	25,2
	MA	54,9
	TN	104,0
	TR	88,1
	ZZ	68,1
0707 00 05	AL	32,3
	MK	27,7
	TR	132,0
	ZZ	64,0
0709 93 10	TR	135,4
	ZZ	135,4
0805 10 20	EG	52,2
	IL	71,6
	MA	53,8
	ZZ	59,2
0805 50 10	AR	112,4
	TR	106,0
	ZA	110,6
	ZZ	109,7
0808 10 80	AR	120,9
	BR	92,0
	CL	121,5
	CN	92,2
	MK	32,3
	NZ	155,2
	US	202,8
	ZA	113,0
	ZZ	116,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2013

che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

[notificata con il numero C(2013) 2505]

(2013/218/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I, capo I.3, l'allegato II, capo II.3, e l'allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE contengono elenchi di deroghe nazionali che consentono di tenere conto di circostanze nazionali specifiche. È opportuno adattare questi elenchi per includere nuove deroghe nazionali.
- (2) Per ragioni di chiarezza è opportuno sostituire integralmente tali sezioni.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/CE.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per il trasporto delle merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri elencati in allegato alla presente decisione sono autorizzati ad applicare le deroghe di cui al medesimo allegato concernenti il trasporto di merci pericolose nel loro territorio.

Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.

Articolo 2

L'allegato I, capo I.3, l'allegato II, capo II.3, e l'allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2013

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.

ALLEGATO

L'allegato I, capo I.3, l'allegato II, capo II.3, e l'allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE sono così modificati:

1) nell'allegato I, il capo I.3 è sostituito dal testo seguente:

«I.3. Deroghe nazionali

Deroghe concesse agli Stati membri in base all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE, per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.

Identificativo della deroga: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO = strada

a/bi/bii = articolo 6, paragrafo 2, lettera a/bi/bii

MS = sigla dello Stato membro

nn = numero di ordine

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE

BE Belgio

RO-a-BE-1

Oggetto: Classe 1 — Piccole quantità.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6

Contenuto dell'allegato della direttiva: Il punto 1.1.3.6. limita a 20 kg la quantità di esplosivi per attività minerarie che possono essere trasportati in un normale veicolo.

Contenuto della normativa nazionale: gli operatori dei depositi lontani dai luoghi di approvvigionamento devono essere autorizzati a trasportare 25 kg di dinamite o di esplosivi potenti e 300 detonatori al massimo in normali autoveicoli e alle condizioni che devono essere fissate dal servizio esplosivi.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Article 111 de l'arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.*

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-a-BE-2

Oggetto: trasporto di contenitori vuoti non puliti che hanno contenuto prodotti di varie classi.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6

Contenuto della normativa nazionale: indicazione nei documenti di trasporto: "Contenitori vuoti non puliti che hanno contenuto prodotti di varie classi".

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Dérogation 6-97.*

Osservazioni particolari: deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 21 (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-a-BE-3

Oggetto: adozione della deroga RO-a-UK-4.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale:

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-a-BE-4

Oggetto: esenzione da tutte le prescrizioni ADR per il trasporto nazionale di massimo 1 000 rilevatori di fumo ionici usati in abitazioni private all'impianto di trattamento in Belgio attraverso i punti di raccolta previsti nello scenario concernente la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo.

Riferimento all'ADR: tutte le prescrizioni

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE:

Contenuto della normativa nazionale: l'uso domestico di rilevatori ionici di fumo non è soggetto ad un controllo regolamentare da un punto di vista radiologico se il rilevatore di fumo è di un tipo omologato. Il trasporto di questi rilevatori di fumo per la consegna all'utilizzatore finale è esente dalle prescrizioni ADR [(cfr. 2.2.7.1.2, lettera d)].

La direttiva 2002/96/CE "RAEE" (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevede la raccolta selettiva di rilevatori di fumo usati per il trattamento delle schede di circuito e, nel caso dei rilevatori ionici, per estrarre le sostanze radioattive. Per consentire questa raccolta selettiva è stato elaborato uno scenario per incentivare gli utilizzatori privati a portare i loro rilevatori di fumo usati ad un punto di raccolta da cui questi possono essere trasportati ad un impianto di trattamento, a volte attraverso un secondo punto di raccolta o un deposito intermedio.

Nei punti di raccolta saranno messi a disposizione imballaggi metallici in cui potranno essere sistemati un massimo di 1 000 rilevatori di fumo. Da questi punti un imballaggio di questo tipo contenente rilevatori di fumo può essere trasportato con altri rifiuti ad un deposito intermedio. L'imballaggio sarà etichettato con la dicitura "rilevatore di fumo".

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: lo scenario per la raccolta selettiva di rilevatori di fumo fa parte delle condizioni per l'eliminazione di strumenti approvati prevista all'articolo 3.1.d.2 del decreto reale del 20.7.2001: regolamento sulla radioprotezione generale.

Osservazioni particolari: questa deroga è necessaria per rendere possibile la raccolta selettiva di rilevatori di fumo ionici.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

DE Germania

RO-a-DE-1

Oggetto: imballaggio e carico misti di parti di automobili con classificazione 1.4G assieme ad alcune merci pericolose (n4).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10 e 7.5.2.1

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni sull'imballaggio e il carico misti.

Contenuto della normativa nazionale: le merci UN 0431 e UN 0503 possono essere trasportate unitamente a talune merci pericolose (prodotti relativi alla costruzione automobilistica) in quantità specifiche, fissate nell'esenzione. Tali quantità non possono essere superiori a 1 000 unità (cfr. punto 1.1.3.6.4).

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Gefahrgut-Ausnahmereordnung* — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); *Ausnahme* 28.

Osservazioni particolari: l'esenzione è necessaria per permettere una rapida consegna delle componenti per autoveicoli riguardanti la sicurezza, in funzione della domanda locale. A motivo dell'ampia gamma dei prodotti, l'immagazzinamento di tali prodotti presso i meccanici locali non è frequente.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-a-DE-2

Oggetto: esenzione dall'obbligo di avere un documento di trasporto e una dichiarazione del trasportatore per determinate quantità di merci pericolose, come specificato al punto 1.1.3.6. (n1).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1 e 5.4.1.1.6

Contenuto dell'allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: per tutte le classi tranne la classe 7: non sono necessari documenti di trasporto se la quantità della merce trasportata non supera le quantità indicate nel punto 1.1.3.6.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Gefahrgut-Ausnahmereordnung* — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); *Ausnahme* 18.

Osservazioni particolari: le informazioni fornite dall'etichettatura e dalle indicazioni poste sull'imballaggio sono considerate sufficienti per il trasporto nazionale, in quanto un documento di trasporto non è sempre adatto per la distribuzione locale.

Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 22 (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-a-DE-3

Oggetto: trasporto di standard di misurazione e pompe per carburanti (vuote, non pulite).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: disposizioni applicabili ai numeri ONU 1202, 1203 e 1223.

Contenuto dell'allegato della direttiva: imballaggio, marcatura, documenti, istruzioni di trasporto e di movimentazione, istruzioni per il personale viaggiante.

Contenuto della normativa nazionale: specifica delle normative applicabili e delle disposizioni secondarie ai fini dell'applicazione della deroga; fino a 1 000 litri: comparabile a imballaggi vuoti, non puliti; al di sopra di 1 000 litri: conformità a taluni regolamenti per le cisterne; trasporto cisterne esclusivamente vuote e non pulite.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Gefahrgut-Ausnahmsverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.*

Osservazioni particolari: lista n. 7, 38, 38a.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-a-DE-5

Oggetto: autorizzazione all'imballaggio combinato.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2

Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato.

Contenuto della normativa nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all'imballaggio combinato di oggetti di classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e materiali per la pulizia e il trattamento contenuti nelle classi 3 e 6.1 (numerazione ONU) per essere venduti in imballaggi combinati nel gruppo II di imballaggio e in piccole quantità.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Gefahrgut-Ausnahmsverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.*

Osservazioni particolari: lista n.: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

DK Danimarca

RO-a-DK-2

Oggetto: trasporto su strada di colli contenenti sostanze esplosive e colli contenenti detonatori nel medesimo autoveicolo.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.2

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative all'imballaggio misto.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di merci pericolose su strada deve avvenire nel rispetto delle norme ADR.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 1.*

Osservazioni particolari: esiste l'esigenza pratica di poter caricare sostanze esplosive e detonatori nel medesimo autoveicolo per il trasporto dal deposito al luogo di lavoro e nuovamente al deposito.

Con la modifica della legislazione danese sul trasporto di merci pericolose, le autorità di tale paese autorizzeranno questo genere di trasporto alle condizioni seguenti:

- 1) non vengono trasportati più di 25 kg di sostanze esplosive del gruppo D;
- 2) non vengono trasportati più di 200 detonatori del gruppo B;
- 3) i detonatori e le sostanze esplosive devono essere imballati separatamente in colli con certificazione ONU ai sensi della direttiva 2000/61/CE, che modifica la direttiva 94/55/CE;
- 4) la distanza tra l'imballaggio contenente i detonatori e quello contenente le sostanze esplosive deve essere di almeno 1 metro. Tale distanza deve essere mantenuta anche dopo una frenata brusca. I colli contenenti sostanze esplosive e quelli contenenti i detonatori devono essere collocati in modo da poterli estrarre rapidamente dall'autoveicolo;
- 5) tutte le altre norme riguardanti il trasporto di sostanze pericolose su strada devono essere rispettate.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-a-DK-3

Oggetto: trasporto su strada di imballaggi e articoli contenenti rifiuti o residui di merci pericolose di alcune classi, provenienti da abitazioni e da imprese, ai fini dello smaltimento.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti e capi 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 e 8.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative alla classificazione, disposizioni speciali, disposizioni relative all'imballaggio, procedure di spedizione, prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi, prescrizioni generali riguardanti le unità di trasporto, le attrezzature presenti a bordo e gli obblighi di formazione.

Contenuto della normativa nazionale: gli imballaggi interni e gli articoli contenenti rifiuti o residui di merci pericolose di alcune classi provenienti da abitazioni private o da imprese a fini di smaltimento possono essere imballati insieme in determinati imballaggi esterni e/o sovrimballaggi e trasportati seguendo procedure speciali di spedizione, comprese restrizioni particolari in materia di imballaggio e di marcatura. La quantità di merci pericolose per imballaggio interno, per imballaggio esterno e/o per unità di trasporto è limitata.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.*

Osservazioni particolari: non è possibile per i gestori dei rifiuti applicare tutte le disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE nel caso di rifiuti con quantitativi residui di merci pericolose raccolti presso abitazioni private e imprese per essere trasportati a fini di smaltimento. I rifiuti sono generalmente contenuti in imballaggi che sono stati venduti al dettaglio.

Data di scadenza: 1^o gennaio 2019

FI Finlandia

RO-a-FI-1

Oggetto: il trasporto di determinate quantità di merci pericolose con pullman privati e di materiali radioattivi a bassa attività in piccole quantità per fini medici e di ricerca.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1, 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative all'imballaggio, documentazione.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di merci pericolose in determinate quantità a norma del punto 1.1.3.6, di massa netta massima non superiore a 200 kg, con autoveicoli e pullman privati è consentito senza documenti di trasporto e in deroga alle prescrizioni relative all'imballaggio. Quando trasporta materiali radioattivi a bassa attività di peso inferiore a 50 chilogrammi per fini medici e di ricerca, non è necessario che il veicolo sia contrassegnato e attrezzato in conformità all'ADR.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).*

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-a-FI-2

Oggetto: descrizione di cisterne vuote nei documenti di trasporto.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni speciali applicabili a contenitori vuoti e non puliti, veicoli, container, cisterne, veicoli batteria e contenitori per gas a elementi multipli ("MEGC").

Contenuto della normativa nazionale: nel caso di autocisterne vuote, non pulite che hanno trasportato due o più sostanze classificate con numeri UN 1202, 1203 e 1223, la descrizione nei documenti di trasporto può essere integrata con la frase "ultimo carico" oltre al nome del prodotto con punto di infiammabilità minore; "autocisterna vuota, 3, ultimo carico: ONU 1203 Motor spirit, II".

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).*

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-a-FI-3

Oggetto: etichettatura e marcatura di unità di trasporto per esplosivi.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.2.1.1

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali sulla marcatura con pannello arancione.

Contenuto della normativa nazionale: le unità di trasporto (generalmente furgoni) che trasportano piccole quantità di esplosivi (massimo 1 000 kg netti) destinati alle cave e siti di lavoro possono essere contrassegnati con un cartello di modello n. 1 posto sul lato anteriore e sul lato posteriore.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003)*.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

FR Francia

RO-a-FR-2

Oggetto: trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie a rischio infettivo disciplinati dalla disposizione ONU 3291, con un volume inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto della normativa nazionale: esenzione dalle prescrizioni dell'ADR per il trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie a rischio infettivo e disciplinate dalla norma ONU 3291, con un volume inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Arrêté du 1^{er} juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 12*.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-a-FR-5

Oggetto: trasporto di merci pericolose in veicoli destinati al trasporto pubblico di passeggeri (18)

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: trasporto di passeggeri e di sostanze pericolose.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di merci pericolose diverse da quelle di classe 7, autorizzate nei veicoli di trasporto pubblico come bagaglio a mano: si applicano soltanto le disposizioni relative all'imballaggio, alla marcatura e all'etichettatura dei colli di cui ai punti 4.1, 5.2 e 3.4.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1*.

Osservazioni particolari: il bagaglio a mano può contenere esclusivamente merci pericolose per uso professionale proprio o personale. Per le persone affette da patologie respiratorie è consentito il trasporto di contenitori portatili per il gas nella quantità necessaria per un tragitto.

Data di scadenza: 29 febbraio 2016

RO-a-FR-6

Oggetto: trasporto per conto proprio di piccole quantità di merci pericolose (18).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto per conto proprio di piccole quantità di merci pericolose diverse dalla classe 7, non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6 non è soggetto all'obbligo di possesso di un documento di trasporto previsto al punto 5.4.1.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1*.

Data di scadenza: 29 febbraio 2016

RO-a-FR-7

Oggetto: trasporto su strada di campioni di sostanze chimiche, miscele e articoli contenenti merci pericolose a fini di sorveglianza del mercato.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali, classificazione, disposizioni speciali ed esenzioni relative al trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate, disposizioni riguardanti l'uso degli imballaggi e delle cisterne, procedure di spedizione, prescrizioni per la fabbricazione degli imballaggi, disposizioni riguardanti le condizioni di trasporto, movimentazione, carico e scarico, prescrizioni riguardanti le attrezzature e le operazioni di trasporto, prescrizioni relative alla costruzione e all'omologazione dei veicoli.

Contenuto della normativa nazionale: i campioni di sostanze chimiche, miscele e articoli contenenti merci pericolose, trasportati a fini di analisi nel quadro dell'attività di sorveglianza del mercato, devono essere imballati in imballaggi combinati. Essi devono essere conformi alle norme relative alle quantità massime per gli imballaggi interni a seconda del tipo di merci pericolose interessate. L'imballaggio esterno deve essere conforme alle prescrizioni riguardanti le casse di plastica rigida (4H2, allegato I, capo I.1, punto 6.1, della direttiva 2008/68/CE). L'imballaggio esterno deve recare la marcatura di cui all'allegato I, capo I.1, punto 3.4.7, della direttiva 2008/68/CE e il testo "Campioni per analisi" (in francese: "Echantillons destinés à l'analyse"). Se tali disposizioni sono soddisfatte, il trasporto non è soggetto alle disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres*

Osservazioni particolari: l'esenzione di cui all'allegato I, capo I.1, punto 1.1.3, della direttiva 2008/68/CE non riguarda il trasporto di campioni di merci pericolose prelevati per essere analizzati dalle autorità competenti o per conto di queste ultime. Per garantire un'efficace sorveglianza del mercato, la Francia ha introdotto una procedura basata sul sistema che si applica a quantitativi limitati al fine di garantire la sicurezza del trasporto dei campioni contenenti merci pericolose. Poiché non è sempre possibile applicare le disposizioni della tabella A, il limite quantitativo per l'imballaggio interno è stato definito in modo più operativo.

Data di scadenza: 1° gennaio 2019

IE Irlanda

RO-a-IE-1

Oggetto: esenzione dal criterio 5.4.0 dell'ADR in relazione al documento di trasporto riguardante i pesticidi di classe 3 ADR, elencati al punto 2.2.3.3 come pesticidi FT2 (punto di infiammabilità < 23 °C) e classe 6.1 ADR, elencati al punto 2.2.61.3 come pesticidi T6, liquidi (p. i. ≥ 23 °C), quando le quantità di merci pericolose trasportate non eccedono le quantità stabilite al punto 1.1.3.6 ADR.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: il documento di trasporto non è obbligatorio per il trasporto dei pesticidi di classe 3 ADR e di quelli del capitolo 6.1, quando le quantità di merci pericolose trasportate non eccedono le quantità stabilite al punto 1.1.3.6 ADR.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Regulation 82(9) of the "Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004"*.

Osservazioni particolari: obbligo oneroso e non necessario ai fini del trasporto locale e della consegna di tali pesticidi.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-a-IE-2

Oggetto: esenzione da alcune disposizioni ADR relative all'imballaggio, alla marcatura e all'etichettatura ai fini del trasporto di piccole quantità (inferiori ai limiti di cui al punto 1.1.3.6) di oggetti pirotecnici scaduti con codici di classificazione 1.3G, 1.4G e 1.4S della classe 1 ADR, recanti i numeri di identificazione della sostanza ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404 o ONU 0453 fino alla più vicina caserma militare a fini di smaltimento.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 1.1.3.6, 4.1, 5.2 e 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: smaltimento di oggetti pirotecnici scaduti.

Contenuto della normativa nazionale: le disposizioni ADR relative all'imballaggio, alla marcatura e all'etichettatura ai fini del trasporto di oggetti pirotecnici scaduti recanti i numeri ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404 o ONU 0453 fino alla più vicina caserma militare non trovano applicazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni ADR generali sull'imballaggio e nel documento di trasporto siano incluse informazioni supplementari. Tale esenzione si applica soltanto al trasporto locale, fino alla più vicina caserma militare, di piccole quantità di tali oggetti pirotecnici scaduti, ai fini di uno smaltimento in condizioni di sicurezza.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Regulation 82(10) of the "Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004"*.

Osservazioni particolari: il trasporto di piccole quantità di dispositivi illuminanti marittimi "scaduti", praticato in particolar modo dai possessori di imbarcazioni da diporto e da fornitori navali, fino alla caserma militare più vicina ai fini dello smaltimento in condizioni di sicurezza ha creato difficoltà, soprattutto in relazione agli obblighi di imballaggio. La deroga si applica alle piccole quantità (inferiori a quelle stabilite nel punto 1.1.3.6) e al trasporto locale.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-a-IE-3

Oggetto: esenzione dagli obblighi di cui ai punti 6.7 e 6.8 in relazione al trasporto su strada di cisterne fisse nominalmente vuote e non pulite (per deposito in luoghi definiti) a fini di pulizia, riparazione, collaudo o demolizione.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 6.7 e 6.8.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obblighi relativi alla progettazione, costruzione, ispezione e collaudo di cisterne.

Contenuto della normativa nazionale: esenzione dalle prescrizioni di cui ai capitoli 6.7. e 6.8 dell'ADR per il trasporto su strada di cisterne fisse nominalmente vuote e non pulite (per deposito in luoghi definiti) a fini di pulizia, riparazione, collaudo o demolizione, a condizione che: a) tutte le tubature collegate alla cisterna che poteva essere ragionevolmente praticabile rimuovere siano state rimosse; b) sia inserita nella cisterna una adeguata valvola per la fuoriuscita di pressione, che deve rimanere funzionante durante il trasporto; e c) fatta salva la condizione b) tutte le aperture nella cisterna e nelle tubature ad essa raccordate siano state sigillate per prevenire fuoriuscite di sostanze pericolose, nella misura ragionevolmente praticabile.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *modifiche proposte alle "Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004"*.

Osservazioni particolari: le cisterne in questione sono utilizzate per l'immagazzinamento di sostanze in locali definiti e non per il trasporto di merci. Conterrebbero quantità molto limitate di merci pericolose durante la fase di trasporto (delle cisterne) verso vari siti ai fini di pulizia, riparazione ecc.

Precedentemente a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-a-IE-4

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni di cui ai punti 5.3, 5.4, 7 e all'allegato B dell'ADR, per quanto riguarda il trasporto di bombole di gas per distributori di bevande quando tali bombole sono trasportate assieme alle bevande (per le quali devono essere utilizzate).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 5.3, 5.4, 7 e allegato B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: i contrassegni da esibire sui veicoli, la documentazione di trasporto e le disposizioni concernenti le attrezzature e le operazioni di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: esenzione dalle prescrizioni di cui ai punti 5.3, 5.4, 7 e all'allegato B dell'ADR, per il trasporto di bombole di gas per distributori di bevande, quando tali bombole sono trasportate nello stesso veicolo che trasporta le bevande (per le quali devono essere utilizzate).

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *modifiche proposte alle "Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004"*.

Osservazioni particolari: la principale attività consiste nella distribuzione di pacchi di bevande, che non sono sostanze secondo l'ADR, assieme a piccole quantità di bombolette contenenti i gas per la distribuzione di tali bevande.

Precedentemente a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-a-IE-5

Oggetto: esenzione, per il trasporto nazionale sul territorio dell'Irlanda, dalle prescrizioni relative alla costruzione e al collaudo di contenitori, e dalle relative disposizioni d'uso di cui ai punti 6.2 e 4.1 dell'ADR e applicabili a bombole e fusti a pressione per gas di classe 2, che sono stati sottoposti ad un trasporto multimodale, incluso il trasporto marittimo, a condizione che: i) tali bombole e fusti a pressione siano stati costruiti, collaudati e utilizzati in conformità al codice IMDG; ii) tali bombole e fusti a pressione non siano stati nuovamente riempiti in Irlanda, ma siano stati restituiti nominalmente vuoti al paese di origine del trasporto multimodale; e iii) tali bombole e fusti a pressione siano distribuiti a livello locale in piccole quantità.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 1.1.4.2, 4.1 e 6.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto multimodale, compreso il trasporto marittimo, all'utilizzo di bombole e fusti a pressione per gas di classe 2 ADR, e alla costruzione e collaudo di tali bombole e fusti a pressione per gas di classe 2 ADR.

Contenuto della normativa nazionale: le disposizioni di cui ai punti 4.1 e 6.2 non si applicano alle bombole e ai fusti a pressione per gas di classe 2, a condizione che: i) tali bombole e fusti a pressione siano costruiti e collaudati conformemente al codice IMDG; ii) tali bombole e fusti a pressione siano utilizzati conformemente al codice IMDG; iii) tali bombole e fusti a pressione siano stati spediti al mittente tramite un trasporto multimodale, compreso il trasporto marittimo; iv) tali bombole e fusti a pressione siano stati spediti agli utenti finali con un unico viaggio, effettuato nell'arco di una giornata, dal destinatario del trasporto multimodale [(di cui al punto iii)]; v) tali bombole e fusti a pressione non siano stati nuovamente riempiti nello Stato e siano stati restituiti nominalmente vuoti al paese di origine del trasporto multimodale [(di cui al punto iii)]; e vi) tali bombole e fusti a pressione siano distribuiti a livello locale sul territorio dello Stato in piccole quantità.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *modifiche proposte alle "Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004"*.

Osservazioni particolari: i gas contenuti in tali bombole e fusti a pressione hanno specifiche tali, richieste dagli utilizzatori finali, da dover essere importati da regioni al di fuori dell'area ADR. Una volta utilizzati, tali bombole e fusti a pressione nominalmente vuoti devono essere resi al paese di origine, per essere riempiti nuovamente con gas espressamente specificati, e non devono essere riempiti nuovamente in Irlanda né in alcuna altra parte dell'area ADR. Sebbene non siano conformi alle disposizioni ADR, sono conformi tuttavia e accettati ai fini del codice IMDG. Il trasporto multimodale, che inizia al di fuori dell'area ADR, deve terminare nei locali dell'importatore, dai quali le bombole e i fusti a pressione devono essere distribuiti agli utilizzatori finali a livello locale, sul territorio dell'Irlanda, e in piccole quantità. Detto trasporto sul territorio irlandese deve essere effettuato nel rispetto del modificato articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

LT Lituania

RO-a-LT-1

Oggetto: adozione della deroga RO-a-UK-6.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 "Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje"* (Risoluzione governativa n. 337, del 23 marzo 2000, sul trasporto di merci pericolose su strada nella Repubblica di Lituania).

Data di scadenza: 30 giugno 2015

UK Regno Unito

RO-a-UK-1

Oggetto: trasporto di determinati articoli contenenti materiali radioattivi a basso rischio quali sveglie, orologi, rivelatori di fumo, rose di bussola (E1).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: buona parte delle prescrizioni dell'ADR.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto del materiale della classe 7.

Contenuto della normativa nazionale: esenzione totale dall'applicazione delle norme nazionali per alcuni prodotti presenti in commercio e contenenti quantità limitate di materiale radioattivo. (un dispositivo luminoso destinato ad essere indossato da una persona; in un veicolo o veicolo ferroviario non oltre 500 rivelatori di fumo per uso domestico con un'attività individuale che non deve superare 40 kBq; o in un veicolo o veicolo ferroviario non oltre cinque dispositivi luminosi al trizio gassoso con un'attività individuale che non deve superare 10 GBq).

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10)*.

Osservazioni particolari: questa deroga costituisce una misura temporanea; non sarà più necessaria quando l'ADR verrà modificato in maniera coerente con le norme dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica ("AIEA").

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-a-UK-2

Oggetto: esenzione dall'obbligo di avere un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose (non della classe 7) come specificato al punto 1.1.3.6 (E2).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 1.1.3.6.2 e 1.1.3.6.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzione da talune prescrizioni per determinate quantità per unità di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: il documento di trasporto non è necessario per quantità limitate, tranne quando tali quantità fanno parte di un carico più ampio.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a)*.

Osservazioni particolari: tale esenzione è adatta al trasporto nazionale, in cui un documento di trasporto non è sempre appropriato quando si tratta di distribuzione locale.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-a-UK-3

Oggetto: esenzione dall'obbligo di dotare di attrezzatura antincendio i veicoli che trasportano materiale a bassa radioattività (E4).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.1.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo per i veicoli di dotarsi di attrezzature antincendio.

Contenuto della normativa nazionale: elimina l'obbligo di un estintore a bordo se il trasporto riguarda esclusivamente i colli esentati (ONU 2908, 2909, 2910 e 2911).

Prevede obblighi meno severi per il trasporto di un numero di colli ridotti.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d)*.

Osservazioni particolari: nella pratica, il trasporto di attrezzatura antincendio non riguarda il trasporto di materiali ONU 2908, 2909, 2910 e 2911, che spesso possono essere trasportati in veicoli di piccole dimensioni.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-a-UK-4

Oggetto: distribuzione a dettaglianti o utilizzatori di merci nei loro imballaggi interni (ad esclusione di quelli delle classi 1, 4.2, 6.2 e 7) da depositi per la distribuzione locale ai dettaglianti/utilizzatori e da dettaglianti agli utilizzatori finali (N1).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi.

Contenuto della normativa nazionale: gli imballaggi non dovranno recare il marchio RID/ADR o ONU né essere contrassegnati in altro modo qualora contengano merci previste nella Schedule 3 della normativa succitata.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13*.

Osservazioni particolari: le disposizioni dell'ADR sono inadeguate per le fasi finali di trasporto dal deposito di distribuzione al dettagliante/utilizzatore o dal dettagliante all'utilizzatore finale. Scopo di questa deroga è permettere che i recipienti interni di merci destinate alla vendita al dettaglio possano essere trasportati senza imballaggio esterno nel tragitto finale di un viaggio di distribuzione locale.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-a-UK-5

Oggetto: differenziazione della "quantità totale massima per unità di trasporto" per le merci della classe 1 nelle categorie 1 e 2 della tabella di cui al punto 1.1.3.6.3 (N10).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: stabilisce norme per quanto riguarda le esenzioni per quantità limitate e i carichi misti di esplosivi.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4*.

Osservazioni particolari: permettere limiti quantitativi diversi per le merci della classe 1, ossia 50 per la categoria 1 e 500 per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione sono "20" per il trasporto di merci della categoria 1 e "2" per quelli della categoria 2.

Precedentemente a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-a-UK-6

Oggetto: aumento della massa netta massima autorizzata di articoli esplosivi nei veicoli EX/II (N13)

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.5.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: limitazioni relative alle quantità di sostanze e articoli esplosivi.

Contenuto della normativa nazionale: limitazioni relative alle quantità di sostanze e articoli esplosivi.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.*

Osservazioni particolari: la normativa del Regno Unito consente una massa netta massima pari a 5 000 kg per i veicoli di tipo II per i gruppi di compatibilità 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1J.

Numerosi articoli della classe 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1J trasportati sul territorio europeo sono di ampie dimensioni o voluminosi e hanno una lunghezza superiore a 2,5 m. Si tratta essenzialmente di articoli esplosivi per uso militare. Le limitazioni in materia di costruzione di veicoli EX/III (che devono essere veicoli chiusi) rendono il carico e lo scarico di detti articoli molto complesso. Per alcuni articoli è necessaria un'attrezzatura speciale per il carico e lo scarico all'inizio e al termine del trasporto. Nella pratica, tale attrezzatura spesso non è disponibile. Esistono pochi veicoli EX/III in uso nel Regno Unito e sarebbe estremamente oneroso per il settore richiedere la costruzione di nuovi veicoli di tale tipo per il trasporto di questo genere di esplosivi.

Nel Regno Unito, gli esplosivi militari sono trasportati principalmente da imprese di trasporto commerciali che non possono beneficiare delle esenzioni previste per i veicoli militari dalla direttiva quadro. Per ovviare a tale problema, il Regno Unito ha sempre consentito il trasporto di tali articoli per un massimo di 5 000 kg sui veicoli EX/II. L'attuale limite non è sempre sufficiente perché un solo articolo può contenere oltre 1 000 kg di esplosivo.

Dal 1950 si sono verificati solo due incidenti (entrambi negli anni '50) riguardanti gli esplosivi detonanti di peso superiore a 5 000 kg, incidenti che sono stati provocati dall'incendio di un pneumatico e dal surriscaldamento di un sistema di scappamento che ha provocato un incendio nei teloni di copertura del carico. Entrambi gli incendi avrebbero potuto avvenire anche con un carico più ridotto. Non vi sono state vittime.

Vi sono prove empiriche che indicano la scarsa probabilità che gli articoli esplosivi debitamente imballati possano esplodere in seguito ad un impatto, dovuto ad esempio a una collisione con un altro veicolo. Le prove tratte da rapporti militari e da dati empirici sui test d'impatto di missili dimostrano che per la deflagrazione delle cartucce è necessaria una velocità d'impatto superiore a quella causata da un test di caduta da un'altezza di 12 metri.

Le attuali norme di sicurezza resterebbero inalterate.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-a-UK-7

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni in materia di supervisione per piccole quantità di determinate merci della classe 1 (N12).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.4 e 8.5 S1(6).

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni in materia di supervisione per i veicoli che trasportano determinate quantità di merci pericolose.

Contenuto della normativa nazionale: prevede strutture di sicurezza per il parcheggio e la supervisione di tali veicoli, senza l'obbligo di supervisione costante di determinati carichi della classe 1 come previsto dall'ADR, punto 8.5 S1(6).

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.*

Osservazioni particolari: le prescrizioni dell'ADR in materia di supervisione del carico non sono sempre attuabili in un contesto nazionale.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-a-UK-8

Oggetto: riduzione delle restrizioni sul trasporto di sostanze esplosive di diversa natura e sul trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose in vagoni, veicoli e container (N4/5/6).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 7.5.2.1 e 7.5.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: restrizioni relative ad alcuni tipi di carichi misti.

Contenuto della normativa nazionale: la normativa nazionale è meno restrittiva rispetto ai carichi misti di sostanze esplosive, a patto che il loro trasporto possa essere effettuato in totale sicurezza.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.*

Osservazioni particolari: il Regno Unito intende consentire alcune varianti rispetto alle norme relative al trasporto di esplosivi di diversa natura e al trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose. Ogni variante deve essere accompagnata da una limitazione della quantità di una o più delle parti costitutive del carico; le varianti sarebbero autorizzate soltanto a condizione che "siano state adottate tutte le misure ragionevolmente praticabili per evitare che gli esplosivi siano messi in contatto con tali merci, che essi le danneggino o che ne siano danneggiati".

Qui di seguito sono indicati alcuni esempi delle varianti che il Regno Unito potrebbe introdurre:

- 1) gli esplosivi identificati con i numeri ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 e 0361 possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportate le merci pericolose identificate con il numero ONU 1942. La quantità di ONU 1942 ammessa al trasporto viene limitata in quanto considerata come un esplosivo di cui al punto 1.1D;

- 2) gli esplosivi identificati con i numeri ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 e 0453 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose della categoria di trasporto 2 (ad eccezione di gas infiammabili e di sostanze infettive o tossiche) o le merci pericolose della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa o il volume totale delle merci pericolose comprese nella categoria di trasporto 2 non sia superiore a 500 chilogrammi o litri e la massa totale netta di tali esplosivi non superi 500 chilogrammi;
- 3) gli esplosivi 1.4G possono essere trasportati con i liquidi e i gas infiammabili della categoria di trasporto 2, con gas non infiammabili e non tossici della categoria di trasporto 3 oppure con qualsiasi combinazione di tali sostanze nello stesso veicolo, purché la massa o il volume delle merci pericolose non superi complessivamente 200 chilogrammi o litri e la massa netta totale degli esplosivi non sia superiore a 20 chilogrammi;
- 4) gli articoli esplosivi identificati con i numeri ONU 0106, 0107 e 0257 possono essere trasportati insieme ad articoli esplosivi compresi nel gruppo di compatibilità D, E o F del quale sono costituenti. La quantità totale degli esplosivi identificati con i numeri ONU 0106, 0107 e 0257 non deve essere superiore a 20 chilogrammi.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-a-UK-9

Oggetto: alternativa all'esposizione di pannelli arancioni per piccole partite di materiale radioattivo in veicoli di dimensioni ridotte.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di esporre i pannelli arancioni sugli autoveicoli di dimensioni ridotte che trasportano materiale radioattivo.

Contenuto della normativa nazionale: permette qualsiasi deroga approvata con questa procedura. La deroga richiesta è articolata come segue:

Gli autoveicoli devono:

- a) recare le indicazioni previste dalle disposizioni applicabili di cui al punto 5.3.2. dell'ADR; o
- b) nel caso di veicoli che trasportano meno di dieci colli contenenti materiale fissile o non fissile (non radioattivo), qualora il totale degli indici di trasporto di tali colli non sia superiore a 3, tali veicoli possono in alternativa recare un avviso conforme ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d)*.

Osservazioni particolari:

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-a-UK-10

Oggetto: trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie a rischio infettivo disciplinati dalla disposizione ONU 3291, con un volume inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: tutte le disposizioni

Contenuto della normativa nazionale: esenzione dalle prescrizioni dell'allegato I, capo I.1, per il trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie a rischio infettivo e disciplinate dalla norma ONU 3291, di massa inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: questa deroga sarà adottata nell'ambito dei *Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011*.

Data di scadenza: 1° gennaio 2017

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE

BE Belgio

RO-bi-BE-3

Oggetto: formazione di conducenti di veicoli.

Trasporto locale delle merci UN 1202, 1203 e 1223 in colli e cisterne (in Belgio, entro un raggio di 75 km dal sito della sede legale).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva:

Struttura della formazione:

- 1) formazione "Colli";
- 2) formazione "Cisterne";
- 3) formazione speciale classe 1;
- 4) formazione speciale classe 7.

Contenuto della normativa nazionale: definizioni — certificato — rilascio — duplicati — validità e proroga — organizzazione di corsi ed esami — deroghe — sanzioni — disposizioni finali.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: da specificare in normative di imminente adozione.

Osservazioni particolari: si intende offrire un corso iniziale seguito da un esame limitato al trasporto delle merci ONU 1202, 1203 e 1223 in colli e cisterne entro un raggio di 75 km dal sito dell'ufficio legale (la durata della formazione deve rispettare le prescrizioni previste dall'ADR; dopo 5 anni, il conduttore deve seguire un corso di aggiornamento e superare un esame); il certificato comporrà l'abilitazione al "trasporto nazionale di merci ONU 1202, 1203 e 1223 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE".

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-BE-4

Oggetto: trasporto di merci pericolose in cisterne ai fini dell'eliminazione mediante incinerazione.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2.

Contenuto della normativa nazionale: in deroga alla tabella di cui al punto 3.2, è consentito l'utilizzo di una cisterna recante il codice L4BH invece del codice L4DH per il trasporto di liquido idroreattivo, tossico, III, n.a.s. a determinate condizioni.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Dérogation 01 – 2002*.

Osservazioni particolari: questa normativa può essere applicata solamente per il trasporto di merci pericolose su breve distanza.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-BE-5

Oggetto: trasporto di rifiuti verso gli appositi impianti di smaltimento.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.2, 5.4, 6.1 (vecchio regolamento: A5, 2X14, 2X12).

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, marcatura e prescrizioni concernenti gli imballaggi.

Contenuto della normativa nazionale: anziché classificare i rifiuti in base all'ADR, li suddivide in varie categorie (solventi infiammabili, pitture, acidi, batterie ecc.) per evitare pericolose reazioni all'interno di una stessa categoria. Le prescrizioni per la fabbricazione degli imballaggi sono meno restrittive.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par route*.

Osservazioni particolari: la normativa può essere applicata per il trasporto di piccole quantità di rifiuti fino agli impianti di smaltimento.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-BE-6

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-5.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale:

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-BE-7

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-6.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale:

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-BE-8

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-UK-2.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale:

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-BE-9

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-3.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: —

Data di scadenza: 15 gennaio 2018

RO-bi-BE-10

Oggetto: trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strade pubbliche.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: allegati A e B.

Contenuto della normativa nazionale: le deroghe riguardano la documentazione, l'etichettatura, la marcatura dei colli e il certificato del conducente.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Arrêté royal relative au transport des marchandises dangereuses par route*

Osservazioni particolari: Il seguente elenco indica il numero della deroga nella normativa nazionale, la distanza consentita e le merci pericolose interessate.

deroga 2-89: attraversamento di strada principale pubblica (prodotti chimici imballati)

deroga 4-97: 2 km (lingotti di ghisa grezza a temperature elevate)

deroga 2-2001: 300 m (classi 3, 6.1 e 8)

deroga 6-2004: massimo 5 km (prodotti chimici imballati)

deroga 12-2004: 800 m (UN 3082)

deroga 16-2004: massimo 55 km (quantità limitate)

deroga 7-2005: attraversamento di strada principale pubblica (UN 1202)

deroga 9-2005: 1 200 m (UN 3077)

deroga 1-2006: 600 m (prodotti chimici imballati)

deroga 13-2007: 8 km (prodotti chimici imballati)

deroga 7-2008: massimo 1,5 km (cisterne vuote non pulite e cisterne per classe 9)

deroga 8-2008: 800 m (UN 2735 e UN 3082)

deroga 2-2009: 350 m (prodotti chimici imballati)

deroga 3-2009: massimo 4,5 km (prodotti chimici imballati)

deroga 5-2009: massimo 4,5 km (prodotti chimici imballati)

deroga 9-2009: massimo 20 km (classe 2 in colli)

deroga 16-2009: 200 m (IBC)

Data di scadenza: 15 gennaio 2018

DE Germania

RO-bi-DE-1

Oggetto: soppressione di talune diciture nel documento di trasporto (n2).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: per tutte le classi tranne le classi 1 (eccetto la 1.4S), 5.2 e 7.

Indicazione non necessaria nel documento di trasporto:

- a) per quanto riguarda il destinatario in caso di distribuzione locale (ad eccezione del pieno carico e del trasporto lungo determinati itinerari);
- b) per quanto riguarda il numero e il tipo dei colli, qualora il punto 1.1.3.6 non sia applicato e il veicolo sia conforme al disposto degli allegati A e B;
- c) per quanto riguarda le cisterne vuote non pulite, è sufficiente il documento di trasporto dell'ultimo carico.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Gefahrgut-Ausnahmeverordnung* — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); *Ausnahme* 18.

Osservazioni particolari: l'applicazione di tutte le disposizioni non è realizzabile per il tipo di traffico in questione.

Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 22 (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-DE-2

Oggetto: trasporto alla rinfusa di materie della classe 9 contaminate con PCB.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: trasporto alla rinfusa.

Contenuto della normativa nazionale: autorizzazione al trasporto alla rinfusa in veicoli con casse mobili o contenitori sigillati per renderli impermeabili ai liquidi o alla polvere.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Gefahrgut-Ausnahmeverordnung* — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); *Ausnahme* 11.

Osservazioni particolari: la deroga n. 11 è consentita fino al 31.12.2004; dal 2005, trovano applicazione le stesse disposizioni contenute nell'ADR e nel RID.

Cfr. anche accordo multilaterale M137.

lista n. 4*.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-DE-3

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura.

Contenuto della normativa nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggi combinati e trasporto di rifiuti pericolosi in pacchi e IBC; i rifiuti devono essere imballati in un imballaggio interno (al momento della raccolta) e suddivisi in categorie di rifiuti specifiche (per evitare reazioni pericolose all'interno di una categoria); utilizzo di istruzioni scritte speciali relative alle categorie di rifiuti, anche come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio ecc.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Gefahrgut-Ausnahmeverordnung* — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); *Ausnahme* 20.

Osservazioni particolari: lista n. 6*.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-DE-4

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-BE-1.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: —

Data di scadenza: 1° gennaio 2017

RO-bi-DE-5

Oggetto: trasporto locale di nitroglicerina in miscela, desensibilizzata, liquida, infiammabile non altrimenti specificata (ONU 3343), con al massimo 30 % di nitroglicerina di massa, in container cisterna, in deroga al punto 4.3.2.1.1 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: le disposizioni relative all'uso dei container cisterna.

Contenuto della normativa nazionale: trasporto locale di nitroglicerina (ONU 3343) in container cisterna su brevi distanze, a patto che rispettino le condizioni seguenti.

1. Prescrizioni riguardanti i container cisterna

1.1. Possono essere utilizzati solo i container cisterna appositamente autorizzati che peraltro soddisfano le disposizioni in materia di costruzione, equipaggiamento, autorizzazione del modello di costruzione, collaudi, etichettatura e operazione di cui al capitolo 6.8 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

1.2. Il meccanismo di chiusura dei container cisterna deve essere dotato di un dispositivo di decompressione che cede ad una pressione interna superiore di 300 kPa (3 bar) alla pressione normale e in questo modo libera un'apertura orientata verso l'alto con una superficie di decompressione superiore a 135 cm² (132 mm di diametro). L'apertura non deve richiudersi dopo essere stata attivata. Come dispositivi di sicurezza si possono utilizzare uno o più elementi di sicurezza che hanno la stessa modalità di attivazione e una superficie di decompressione corrispondente. Il modello del dispositivo di sicurezza deve aver superato i collaudi e l'approvazione del prototipo svolti dall'autorità responsabile.

2. Etichettatura

Ogni container cisterna deve riportare sui due lati etichette di segnalazione di pericolo conformemente al modello 3 di cui al punto 5.2.2.2.2 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

3. Disposizioni operative

3.1. Durante il trasporto occorre accertarsi che la nitroglicerina sia uniformemente distribuita nel mezzo di flemmatizzazione e che non si possano verificare demiscelazioni.

3.2. Nel corso del carico e dello scarico non è consentito rimanere nel o sul veicolo, se non per azionare i dispositivi di carico e scarico.

3.3. Nel luogo di scarico i container cisterna devono essere completamente svuotati. Qualora ciò non sia possibile, dopo lo scarico devono essere chiusi ermeticamente fino al caricamento successivo.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga Renania del Nord-Westfalia

Osservazioni: i trasporti interessati sono i trasporti locali con container cisterna su strada, su brevi distanze, nell'ambito di un processo industriale tra due luoghi di produzione fissi. Per la fabbricazione di un prodotto farmaceutico, il luogo di produzione A consegna, nell'ambito di un'operazione di trasporto conforme alla regolamentazione in container cisterna di 600 litri, una soluzione di resina infiammabile (ONU 1866), gruppo di imballaggio II, al luogo di produzione B. Qui viene aggiunta una soluzione di nitroglicerina e, dopo la miscelazione, si ottiene una miscela di colla contenente nitroglicerina, desensibilizzata, liquida, infiammabile non altrimenti specificata, con al massimo 30 % di nitroglicerina di massa (ONU 3343) destinata ad altri usi. Per il tragitto di ritorno di questa sostanza verso il luogo di produzione A il trasporto avviene con i container cisterna, che sono stati appositamente controllati e approvati per questo particolare tipo di trasporto dalle autorità competenti e recano il numero di codice L10DN.

Fine del periodo di validità: 1° gennaio 2017

RO-bi-DE-6

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-6.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Data di scadenza: 30 giugno 2015

DK Danimarca

RO-bi-DK-1

Oggetto: ONU 1202, 1203, 1223 e classe 2 — nessun documento di trasporto.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo del documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: il documento di trasporto non è obbligatorio per il trasporto di oli minerali della classe 3, ONU 1202, 1203 e 1223 e di gas della classe 2 in vista della loro distribuzione (merci da consegnare ad uno o più destinatari e raccolta di merci restituite in situazioni analoghe) se le istruzioni scritte, oltre alle informazioni richieste dall'ADR, contengono i dati relativi al numero ONU, alla denominazione e alla classe.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Bekendtgørelse nr. 729 af 15/08/2001 om vejtransport af farligt gods.*

Osservazioni particolari: tale deroga nazionale è giustificata dal fatto che lo sviluppo di strumenti elettronici consente, ad esempio, alle compagnie petrolifere che ne fanno uso, di trasmettere costantemente ai veicoli informazioni sui clienti. Dato che tali informazioni non sono disponibili prima dell'operazione di trasporto e che sono inviate al veicolo durante il tragitto, non è possibile compilare i documenti di trasporto prima dell'inizio del viaggio. Questi tipi di trasporto sono ristretti a zone limitate.

Esiste una deroga per la Danimarca per una disposizione analoga in virtù dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-DK-2

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-6.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, nella versione modificata.*

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-DK-3

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-UK-1.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, nella versione modificata.*

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-DK-4

Oggetto: trasporto su strada di merci pericolose di alcune classi da abitazioni private e da imprese verso punti di raccolta di rifiuti o impianti intermedi di trattamento situati nelle vicinanze a fini di smaltimento.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali, disposizioni relative alla classificazione, disposizioni speciali, disposizioni relative all'imballaggio, procedure di spedizione, prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi, disposizioni relative alle condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione, prescrizioni relative al personale viaggiante, alle attrezzature e al funzionamento dei veicoli e alla documentazione da esibire sui veicoli e prescrizioni relative alla costruzione e all'omologazione dei veicoli.

Contenuto della normativa nazionale: a determinate condizioni, le merci pericolose provenienti dalle abitazioni private e dalle imprese possono essere trasportate in punti di raccolta di rifiuti o in impianti intermedi di trattamento situati nelle vicinanze a fini di smaltimento. Sono applicate disposizioni diverse a seconda del tipo e dei rischi connessi al trasporto, ad esempio per quanto riguarda la quantità di merci pericolose per imballaggio interno, per imballaggio esterno e/o per unità di trasporto, e a seconda che il trasporto di merci pericolose costituisca o meno un complemento all'attività principale dell'impresa.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.*

Osservazioni particolari: non è possibile per i gestori dei rifiuti e le imprese applicare tutte le disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE nel caso di rifiuti che possono contenere quantitativi residui di merci pericolose trasportati a fini di smaltimento da abitazioni private e/o da imprese in punti di raccolta di rifiuti situati nelle vicinanze. Si tratta generalmente di imballaggi che sono stati trasportati inizialmente in regime di esenzione a norma dell'allegato I, capo I.1, sottosezione 1.1.3.1, lettera c), della direttiva 2008/68/CE e/o venduti al dettaglio. Tuttavia, l'esenzione di cui alla sottosezione 1.1.3.1, lettera c), non si applica al trasporto verso i punti di raccolta di rifiuti e le disposizioni dell'allegato I, capo I.1, punto 3.4, della direttiva 2008/68/CE non sono adeguate al trasporto di rifiuti di imballaggi interni.

Data di scadenza: 1° gennaio 2019

EL Grecia

RO-bi-EL-1

Oggetto: deroga alle prescrizioni di sicurezza per le cisterne fisse (autocisterne) immatricolate prima del 31.12.2001 per il trasporto locale di piccoli quantitativi di alcune categorie di merci pericolose.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: requisiti di costruzione, equipaggiamento, approvazione del tipo, ispezioni e collaudi e marcatura di cisterne fisse (autocisterne), cisterne amovibili, container cisterna e corpi cisterna intercambiabili e contenitori, cisterne metalliche e veicoli batteria e contenitori per MEGC.

Contenuto della normativa nazionale: disposizione transitoria: le cisterne fisse (autocisterne), le cisterne amovibili e i container cisterna la cui prima immatricolazione è stata effettuata nel paese tra l'1.1.1985 e il 31.12.2001 possono essere utilizzati fino al 31.12.2010. Questa disposizione transitoria riguarda gli autoveicoli per il trasporto dei materiali pericolosi seguenti (ONU: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Questa modalità di trasporto è prevista per piccoli quantitativi o come trasporto locale per autoveicoli immatricolati durante il periodo succitato. Questa disposizione transitoria si applicherà alle autocisterne adattate conformemente a:

- 1) i punti dell'ADR relativi alle ispezioni e ai collaudi: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5 (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153, 211.154);

- 2) spessore minimo della cisterna esterna di 3 mm per cisterne con capacità della cisterna compartimentate fino a 3 500 litri e di 4 mm di acciaio temperato per cisterne con compartimenti di capacità fino a 6 000 litri, indipendentemente dal tipo o dallo spessore delle separazioni;
- 3) se il materiale utilizzato è alluminio o un altro metallo, le cisterne devono rispettare le prescrizioni relative allo spessore e altre specifiche tecniche che derivano dai disegni tecnici approvati dall'autorità locale del paese in cui erano precedentemente immatricolate. In assenza di disegni tecnici, le cisterne devono soddisfare gli obblighi di cui al punto 6.8.2.1.17 (211.127);
- 4) le cisterne devono rispettare i requisiti di cui ai seguenti marginali: punti 211.128, 6.8.2.1.28. (211.129), punto 6.8.2.2, precisamente 6.8.2.2.1. e 6.8.2.2.2. (211.130, 211.131).

Più precisamente, delle autocisterne di massa inferiore a 4 t, impiegate esclusivamente per il trasporto locale di gasolio (ONU 1202), immatricolate per la prima volta prima del 31.12.2002, se lo spessore della cisterna esterna è inferiore a 3 mm, è autorizzato l'utilizzo solo se trasformate in conformità al marginale 211.127, paragrafo 5, lettera b) 4 (6.8.2.1.20).

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία [prescrizioni di costruzione, equipaggiamento, ispezioni e collaudi di cisterne fisse (cisterna-veicoli) e cisterne amovibili in circolazione, per alcune categorie di merci pericolose].

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-EL-2

Oggetto: deroga dai requisiti costruttivi per i veicoli di base, riguardante gli autoveicoli destinati al trasporto locale di merci pericolose immatricolati per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2001.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: requisiti relativi alla costruzione di veicoli di base.

Contenuto della normativa nazionale: la deroga è applicabile ai veicoli destinati al trasporto locale di merci pericolose (categorie ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 e 3257), immatricolate per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2001.

I veicoli summenzionati devono soddisfare le prescrizioni di cui al punto 9 (punti da 9.2.1 a 9.2.6) dell'allegato B alla direttiva 94/55/CE con le eccezioni indicate qui di seguito.

Devono essere rispettate le prescrizioni di cui al punto 9.2.3.2 solo se il veicolo è dotato dal fabbricante di un sistema ABS e di un sistema frenante elettronico (EBS), secondo la definizione del punto 9.2.3.3.1, ma non necessariamente conforme ai punti 9.2.3.3.2. e 9.2.3.3.3.

L'energia elettrica deve essere erogata al tachigrafo tramite una barriera di sicurezza collegata direttamente alla batteria (marginale 220 514) e l'attrezzatura elettrica del meccanismo per sollevare un asse di un carrello deve essere installata dove è stato inizialmente installata dal fabbricante del veicolo e deve essere protetta riponendola in un adeguato contenitore sigillato (marginale 220 517).

In particolare autocisterne con una massa massima inferiore a 4 t destinate al trasporto locale di gasolio per il riscaldamento (ONU: 1202) devono soddisfare le prescrizioni di cui ai punti 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 e 9.2.4.5, ma non necessariamente le altre.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Requisiti tecnici di veicoli già in uso, destinati al trasporto locale di talune categorie di merci pericolose).

Osservazioni particolari: il numero di tali veicoli è limitato se paragonato con il numero totale di veicoli già immatricolati che sono, inoltre, adibiti esclusivamente al trasporto locale. La forma della deroga richiesta, la dimensione del parco veicoli in questione e il tipo di merci trasportate non sollevano problemi sotto il profilo della sicurezza stradale.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

ES Spagna

RO-bi-ES-2

Oggetto: attrezzatura speciale per la distribuzione di ammoniaca anidra.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8.2.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: per evitare qualsiasi perdita del contenuto nel caso di danni alle strutture esterne (tubature, dispositivi laterali di chiusura), la valvola interna di chiusura e la relativa sede devono essere protette contro il rischio di essere strappate a causa di sollecitazioni esterne o essere progettate in modo tale da resistere a tali stress. I dispositivi di riempimento e di scarico (compresi le flange o i tappi filettati) e gli eventuali cappucci protettivi devono essere protetti dalle aperture non intenzionali.

Contenuto della normativa nazionale: le cisterne utilizzate in agricoltura per la distribuzione e l'applicazione di ammoniaca anidra che sono entrate in funzione anteriormente al 1° gennaio 1997 possono essere attrezzate con dispositivi di sicurezza esterna, anziché interna, a condizione che offrano protezione almeno equivalente a quella fornita dalla parete della cisterna.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.*

Osservazioni particolari: anteriormente al 1° gennaio 1997, un tipo di cisterna dotata di dispositivi di sicurezza esterna era utilizzata soltanto in agricoltura per applicazioni di ammoniaca anidra direttamente sui terreni. Diverse cisterne di questo tipo sono tuttora in uso. Tali cisterne circolano raramente a pieno carico sulle strade, ma sono utilizzate esclusivamente per i fertilizzanti nelle aziende agricole di grandi dimensioni.

Data di scadenza: 29 febbraio 2016

FI Finlandia

RO-bi-FI-1

Oggetto: modifica delle informazioni contenute nel documento di trasporto per le sostanze esplosive.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.2.1, lettera a).

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni speciali per la classe 1.

Contenuto della normativa nazionale: nel documento di trasporto è consentito utilizzare il numero di detonatori (1 000 detonatori corrispondono a 1 kg di esplosivo) al posto della massa effettiva netta delle sostanze esplosive.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).*

Osservazioni particolari: tale informazione è ritenuta sufficiente ai fini del trasporto sul territorio nazionale. Questa deroga è applicata principalmente al trasporto locale di piccole quantità nel settore minerario.

Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 31.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-FI-2

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-10.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale:

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-FI-3

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-DE-1.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale:

Data di scadenza: 29 febbraio 2016

FR Francia

RO-bi-FR-1

Oggetto: utilizzo di un documento marittimo come documento di trasporto per tragitti brevi successivi allo scarico di una nave.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1

Contenuto dell'allegato della direttiva: le informazioni devono apparire nel documento utilizzato come documento di trasporto per le merci pericolose.

Contenuto della normativa nazionale: il documento marittimo è utilizzato come documento di trasporto entro un raggio di 15 km.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Arrêté du 1^{er} juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 23-4.*

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-FR-3

Oggetto: trasporto di cisterne fisse di GPL (18).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di cisterne fisse di GPL è soggetto a norme specifiche. Applicabile solo per brevi distanze.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Arrêté du 1^{er} juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 30.*

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-FR-4

Oggetto: condizioni specifiche relative alla formazione dei conducenti e all'omologazione di veicoli utilizzati per il trasporto agricolo (brevi distanze).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8.3.2; 8.2.1 e 8.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: attrezzatura delle cisterne e formazione dei conducenti.

Contenuto della normativa nazionale:

disposizioni specifiche in merito all'approvazione dei veicoli.

Formazione speciale dei conducenti.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Arrêté du 1^{er} juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 29-2 — Annex D4.*

Data di scadenza: 30 giugno 2015

IE Irlanda

RO-bi-IE-1

Oggetto: deroga dall'obbligo di cui al punto 5.4.1.1.1 di indicare: i) il nome e l'indirizzo dei destinatari; ii) il numero e la descrizione dei colli; e iii) la quantità totale di merci pericolose nel documento di trasporto, quando siano trasportati ai consumatori finali kerosene, gasolio o GPL recanti numero identificativo della sostanza ONU 1223, 1202 e 1965.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: documentazione.

Contenuto della normativa nazionale: nel caso del trasporto ai consumatori finali di kerosene, gasolio o GPL recanti numero identificativo della sostanza ONU 1223, ONU 1202 e ONU 1965, come specificato nell'appendice B.5 dell'allegato B dell'ADR, non è necessario includere nel documento di trasporto il nome e l'indirizzo del destinatario, il numero e la descrizione dei colli, contenitori o recipienti per il trasporto alla rinfusa, né la quantità totale di merci trasportate.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Regulation 82(2) of the "Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004".*

Osservazioni particolari: quando viene consegnato il gasolio per riscaldamento ad uso domestico ai consumatori finali, è pratica comune "riempire fino all'orlo" la cisterna di deposito dei clienti; pertanto la quantità consegnata non è conosciuta con precisione e nemmeno il numero di clienti che saranno serviti (in un unico viaggio) è conosciuto al momento in cui la cisterna a pieno carico inizia le consegne. In caso di consegne di bombole di GPL per consumo domestico, è pratica comune sostituire le bombole vuote con bombole piene; pertanto il numero dei clienti e la quantità di merce consegnata sono sconosciuti all'inizio dell'operazione di trasporto.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-IE-2

Oggetto: deroga volta a consentire che il documento di trasporto, obbligatorio come indicato al punto 5.4.1.1.1, sia quello utilizzato per l'ultimo carico in caso di trasporto di cisterne vuote non pulite.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: documentazione.

Contenuto della normativa nazionale: per quanto riguarda le cisterne vuote non pulite, è sufficiente il documento di trasporto dell'ultimo carico.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Regulation 82(3) of the "Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004".*

Osservazioni particolari: in particolar modo nel caso di consegne di benzina e/o di gasolio alle stazioni di servizio, l'autocisterna rientra direttamente al deposito (per essere riempita in vista di ulteriori consegne) immediatamente dopo aver consegnato la merce all'ultimo cliente.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-IE-3

Oggetto: deroga atta a consentire il carico e lo scarico di merci pericolose, soggette alla disposizione speciale CV1 di cui al punto 7.5.11 o S1 di cui al punto 8.5, in un luogo pubblico senza autorizzazione speciale delle autorità competenti.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5 e 8.5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni aggiuntive concernenti le attività di carico, scarico e movimentazione.

Contenuto della normativa nazionale: il carico e lo scarico di merci pericolose in luogo pubblico può avvenire senza autorizzazione speciale da parte delle autorità competenti, in deroga agli obblighi di cui al punto 7.5.11. o 8.5.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Regulation 82(5) of the "Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004"*.

Osservazioni particolari: per il trasporto nazionale all'interno del territorio statale, la disposizione rappresenta un obbligo molto oneroso per le autorità competenti.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-IE-5

Oggetto: deroga dall'obbligo di "carichi misti" di cui al punto 7.5.2.1 per gli articoli del gruppo di compatibilità B e le sostanze e articoli di compatibilità D sullo stesso veicolo con merci pericolose, in cisterne, di classi 3, 5.1 e 8.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni concernenti le attività di carico, scarico e movimentazione.

Contenuto della normativa nazionale: colli contenenti articoli del gruppo di compatibilità B dell'ADR classe 1 e di colli contenenti sostanze e articoli di compatibilità D dell'ADR classe 1 possono essere trasportati sullo stesso veicolo con merci pericolose delle classi 3, 5.1 o 8 a condizione che: a) detti imballaggi di classe 1 siano trasportati in contenitori/compartimenti separati la cui progettazione sia stata approvata dalle autorità competenti, nel rispetto delle condizioni richieste dalle autorità competenti; e b) dette sostanze di classe 3, 5.1 o 8 siano trasportate in recipienti conformi ai requisiti imposti dall'autorità competente sotto il profilo di progetto, costruzione, collaudo, verifica, funzionamento e utilizzo.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Regulation 82(7) of the "Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004"*.

Osservazioni particolari: autorizzare, alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, il carico di articoli e sostanze di classe 1 gruppo di compatibilità B e D sullo stesso veicolo insieme a merci pericolose, in cisterne, di classe 3, 5.1 e 8 (c.d. "autopompe").

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-IE-6

Oggetto: deroga dall'obbligo di cui al punto 4.3.4.2.2, secondo il quale i tubi flessibili di riempimento e di svuotamento che non sono collegati in modo fisso al serbatoio devono essere vuoti durante il trasporto.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.3

Contenuto dell'allegato della direttiva: utilizzo di autocisterne.

Contenuto della normativa nazionale: le bobine di tubi flessibili (comprese le relative tubature fisse) collegate alle autocisterne utilizzate per la distribuzione al dettaglio di prodotti petroliferi con numeri identificativi delle sostanze ONU 1011, ONU 1202, ONU 1223, ONU 1863 e ONU 1978 non devono essere vuote durante il trasporto su strada a condizione che siano adottate misure adeguate per prevenire eventuali perdite.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Regulation 82(8) of the "Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004"*.

Osservazioni particolari: le tubature flessibili fissate alle autocisterne adibite alle consegne ai consumatori finali devono rimanere piene in qualsiasi momento anche durante il trasporto. Il sistema di scarico è del tipo "sistema di misura a umido" secondo il quale il tubo della cisterna deve essere pieno e il contatore azionato, per garantire che il cliente riceva la corretta quantità di prodotto.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-IE-7

Oggetto: deroga da alcune prescrizioni di cui ai punti 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11 dell'ADR per il trasporto alla rinfusa di fertilizzanti a base di nitrato d'ammonio ONU 2067 dai porti ai destinatari.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11.

Contenuto dell'allegato della direttiva: l'obbligo di un documento di trasporto separato, indicante la quantità totale esatta del carico, per ciascun viaggio di trasporto e l'obbligo di ripulire il veicolo prima e dopo ciascun viaggio.

Contenuto della normativa nazionale: deroga proposta per consentire la modifica delle prescrizioni dell'ADR relative al documento di trasporto e alla pulizia del veicolo, al fine di tener conto degli aspetti tecnici del trasporto alla rinfusa dal porto al destinatario.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *modifiche proposte alle "Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004"*.

Osservazioni particolari: le disposizioni dell'ADR prevedono a) un documento di trasporto separato, indicante la massa totale delle merci pericolose trasportate in ciascun carico; e b) la disposizione speciale "CV24" relativa alla pulizia del veicolo per ciascun carico trasportato dal porto al destinatario durante lo scarico di una nave che trasporta merci alla rinfusa. Visto che il trasporto avviene a livello locale e riguarda lo scarico da una nave che trasporta merci alla rinfusa, che implica molteplici carichi per trasporto (nella stessa giornata o in giornate successive) della medesima sostanza tra la nave e i destinatari, un unico documento di trasporto indicante la massa totale approssimativa di ciascun carico dovrebbe essere sufficiente e non dovrebbe essere necessario conformarsi all'obbligo di cui alla disposizione speciale "CV24".

Data di scadenza: 30 giugno 2015

LT Lituania

RO-bi-LT-1

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-EL-1.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 "Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje"* (Risoluzione governativa n. 337, del 23 marzo 2000, sul trasporto di merci pericolose su strada nella Repubblica di Lituania).

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-LT-2

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-EL-2.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 "Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje"* (Risoluzione governativa n. 337, del 23 marzo 2000, sul trasporto di merci pericolose su strada nella Repubblica di Lituania).

Data di scadenza: 30 giugno 2015

NL Paesi Bassi

RO-bi-NL-13

Oggetto: programma 2004 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 e 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni per determinate quantità; disposizioni speciali; utilizzazione degli imballaggi; utilizzazione dei sovraimballaggi; documentazione; costruzione e collaudo degli imballaggi; carico, scarico e movimentazione; composizione dell'equipaggio; attrezzature; attività; veicoli e documentazione; costruzione e omologazione di veicoli.

Contenuto della normativa nazionale: 17 disposizioni fondamentali concernenti il trasporto di piccoli rifiuti domestici pericolosi soggetti a raccolta. Date le ridotte quantità interessate nei singoli casi e la natura diversa delle varie sostanze non è possibile svolgere le operazioni di trasporto nel pieno rispetto delle prescrizioni ADR. Di conseguenza, nell'ambito del summenzionato programma, si stabilisce una variante semplificata, che si discosta da una serie di disposizioni dell'ADR.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *programma 2004 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi*.

Osservazioni particolari: il programma è stato istituito per consentire ai singoli individui di depositare piccoli rifiuti chimici in un unico sito. Le sostanze in questione pertanto consistono di residui, ad esempio di vernici. Il livello di pericolo è ridotto al minimo dalla scelta dei mezzi di trasporto, comprendente, tra l'altro, il ricorso a mezzi di trasporto speciali e la collocazione di pannelli recanti la dicitura "Vietato fumare" e di una luce gialla lampeggiante in posizione chiaramente visibile al pubblico. L'elemento cruciale per quanto riguarda il trasporto è la garanzia della sicurezza che può essere assicurata sistemando, ad esempio, le sostanze in imballaggi sigillati per il trasporto al fine di evitare la dispersione, o il rischio di vapori tossici che potrebbero fuoriuscire o accumularsi nel veicolo. Nei veicoli sono presenti delle unità predisposte per lo stoccaggio di varie categorie di rifiuti che garantiscono la protezione da urti e spostamenti accidentali, nonché dall'apertura involontaria. Nello stesso tempo, indipendentemente dalle quantità ridotte di rifiuti presenti, l'operatore di trasporto deve possedere un certificato di competenza professionale, vista la varietà di sostanze interessate. Data la carenza delle conoscenze dei singoli individui in relazione al livello di pericolo associato a queste sostanze, occorre fornire istruzioni scritte, come stabilito all'allegato del programma.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

PT Portogallo

RO-bi-PT-1

Oggetto: documentazione per il trasporto ONU 1965.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni riguardanti i documenti di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: la designazione ufficiale di trasporto da riportare nei documenti di trasporto come stabilito al punto 5.4.1 del RPE (Reglamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) per i gas di butano e propano commerciali che rientrano nella denominazione generale "ONU 1965, idrocarburi gassosi in miscela liquefatta, n.a.s.", trasportati in cilindri, può essere sostituita da altre denominazioni commerciali, come:

"ONU 1965 butano" nel caso di miscele A, A01, A02 e A0, come indicato al punto 2.2.2.3 del RPE, trasportate in cilindri;

"ONU 1965 propano" nel caso della miscela C, come indicato al punto 2.2.2.3 del RPE, trasportata in cilindri.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Despacho DGT 7560/2004, 16 Aprile 2004, articolo 5, n. 1, del Decreto-Ley n. 267-A/2003 del 27 ottobre.*

Osservazioni particolari: si riconosce la necessità di rendere più agevole per gli operatori economici la compilazione dei documenti di trasporto per le merci pericolose, a condizione che la sicurezza di queste operazioni non ne risenta.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-PT-2

Oggetto: documenti di trasporto per cisterne e container vuoti non puliti.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni riguardanti i documenti di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: per i viaggi di ritorno di cisterne e container vuoti che sono stati utilizzati per trasportare merci pericolose, i documenti di trasporto, di cui al punto 5.4.1 del RPE, possono essere sostituiti dai documenti di trasporto emessi per il viaggio immediatamente precedente effettuato per consegnare le merci.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Despacho DGT 15162/2004, 28 luglio 2004, articolo 5, n. 1, del Decreto-Ley n. 267-A/2003 del 27 ottobre.*

Osservazioni particolari: l'obbligo di prevedere, conformemente al RPE, un documento di trasporto per le cisterne e i container vuoti che hanno trasportato merci pericolose determina, in alcuni casi, difficoltà pratiche che possono essere ridotte al minimo senza compromettere la sicurezza.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

SE Svezia

RO-bi-SE-1

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso gli appositi impianti di smaltimento.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 2, 5.2 e 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, marcatura, etichettatura e prescrizioni per la costruzione e la verifica degli imballaggi.

Contenuto della normativa nazionale: la normativa contiene criteri di classificazione semplificati, prescrizioni meno restrittive per la costruzione e la verifica degli imballaggi e prescrizioni modificate per l'etichettatura e la marcatura.

Anziché classificare i rifiuti pericolosi in base all'ADR, essa li suddivide in varie categorie; Ciascuna categoria comprende sostanze che, in base all'ADR, possono essere imballate insieme (imballaggio in comune).

Ogni imballaggio deve essere contrassegnato, anziché dal numero ONU, dal codice della categoria di appartenenza dei rifiuti.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.*

Osservazioni particolari: queste norme si limitano a disciplinare il trasporto dei rifiuti pericolosi dai siti di riciclaggio pubblici agli appositi impianti di smaltimento.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-SE-2

Oggetto: il nome e l'indirizzo del mittente nel documento di trasporto.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni di carattere generale richieste nel documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: la legislazione nazionale stabilisce che il nome e l'indirizzo del mittente non sono necessari se l'imballaggio vuoto e non pulito è restituito nell'ambito del sistema di distribuzione.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.*

Osservazioni particolari: nella maggior parte dei casi, gli imballaggi vuoti e non puliti restituiti contengono ancora piccole quantità di merci pericolose.

A questa deroga fanno ricorso essenzialmente le industrie per la restituzione di contenitori di gas vuoti ma non puliti in cambio di contenitori pieni.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-SE-3

Oggetto: trasporto di merci pericolose nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strada pubblica tra diverse parti dei medesimi.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Contenuto della normativa nazionale: trasporto di merci pericolose nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strada pubblica tra diverse parti dei medesimi. Questa deroga riguarda l'etichettatura e la marcatura dei colli, i documenti di trasporto, il certificato del conducente e il certificato di autorizzazione ai sensi del punto 9.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.*

Osservazioni particolari: esistono varie situazioni in cui le merci pericolose sono trasferite tra locali ubicati sui due lati di una strada pubblica. Questa forma di trasporto non costituisce trasporto di merci pericolose su strada privata e dovrebbe pertanto essere disciplinato dalle disposizioni attinenti. Cfr. anche direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-SE-4

Oggetto: trasporto di merci pericolose sequestrate dalle autorità.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Contenuto della normativa nazionale: possono essere concesse deroghe alla normativa per motivi di sicurezza dei lavoratori, prevenzione degli incidenti durante le operazioni di scarico, presentazione di prove ecc.

Le deroghe alla normativa sono concesse solamente se le normali condizioni di trasporto soddisfano i livelli di sicurezza richiesti.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.*

Osservazioni particolari: tali deroghe possono essere applicabili solamente dalle autorità che hanno effettuato il sequestro delle merci.

Questa deroga riguarda il trasporto locale, ad esempio di merci sequestrate dalla polizia, come esplosivi o beni rubati. Il problema con questo genere di merci risiede nel fatto che non si può mai essere certi della loro classificazione. Inoltre, spesso tali merci non sono imballate, contrassegnate o etichettate in conformità con l'ADR. Ogni anno la polizia effettua diverse centinaia di operazioni di trasporto di questo tipo. Nel caso di alcolici di contrabbando, il trasporto deve essere effettuato dal luogo del sequestro ad un deposito di materiale probatorio e in un secondo tempo a una struttura per la sua distruzione, tra le quali può esserci anche una considerevole distanza. Le deroghe consentite sono: a) non è necessario etichettare ogni collo; e b) non è necessario utilizzare i colli approvati. Tuttavia, ciascun pallet contenente tali colli deve essere debitamente etichettato. Si deve altresì ottemperare a tutte le restanti prescrizioni. Vengono effettuate circa 20 operazioni di trasporto di questo genere ogni anno.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-SE-5

Oggetto: trasporto di merci pericolose all'interno di una zona portuale o in prossimità di un porto.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Contenuto dell'allegato della direttiva: documenti che devono essere a bordo dell'unità di trasporto; ciascuna unità di trasporto con merci pericolose a bordo deve essere dotata di apparecchiature specifiche; omologazione dei veicoli.

Contenuto della normativa nazionale:

non è necessario che i documenti siano presenti sull'unità di trasporto (ad eccezione del certificato dell'autista).

Non vi è l'obbligo che l'unità di trasporto abbia i documenti di cui al punto 8.1.5.

I trattori non necessitano dell'attestato di autorizzazione.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.*

Osservazioni particolari: cfr. anche direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-SE-6

Oggetto: attestato di formazione ADR per ispettori.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione.

Contenuto della normativa nazionale: gli ispettori incaricati del controllo tecnico annuale del veicolo non sono tenuti a frequentare i corsi di cui al capitolo 8.2 né a essere in possesso del certificato di formazione ADR.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.*

Osservazioni particolari: in certi casi, i veicoli sottoposti al controllo tecnico possono presentare un carico di merce pericolosa, per esempio cisterne vuote e non pulite.

Le disposizioni di cui al capitolo 1.3 e al punto 8.2.3 rimangono di applicazione.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-SE-7

Oggetto: distribuzione locale di merci ONU 1202, 1203 e 1223 in autocisterne.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: per le cisterne e le autocisterne vuote e non pulite, la descrizione sarà conforme al punto 5.4.1.1.6. Il nome e l'indirizzo di più destinatari possono essere registrati su altri documenti.

Contenuto della normativa nazionale: per le cisterne e le autocisterne vuote e non pulite, la descrizione nel documento di trasporto conformemente al punto 5.4.1.1.6. non è necessaria se la quantità della sostanza nel piano di carico è contrassegnata dalla cifra "0". Il nome e il recapito dei destinatari non è richiesto in nessun documento a bordo del veicolo.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.*

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-SE-9

Oggetto: trasporto locale in relazione a siti agricoli e siti di costruzione di opere pubbliche.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4, 6.8 e 9.1.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: documenti di trasporto; fabbricazione di cisterne; attestato di autorizzazione.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto locale relativo a siti agricoli e siti di costruzione di opere pubbliche può non ottemperare a talune norme:

- a) la dichiarazione di merce pericolosa non è necessaria;
- b) si possono utilizzare cisterne e contenitori non costruiti conformemente al punto 6.8. ma solamente alla legislazione precedentemente in vigore, collocate su strutture mobili per il personale;
- c) le vecchie autocisterne che non soddisfano le disposizioni di cui ai punti 6.7 e 6.8, destinate al trasporto delle sostanze ONU 1268, 1999, 3256 e 3257, provviste o meno delle attrezzature per la collocazione del rivestimento stradale, possono ancora essere utilizzate per il trasporto locale e nelle immediate vicinanze di cantieri di opere stradali;
- d) non sono necessari attestati di autorizzazione per le strutture mobili per il personale e le cisterne, provviste o meno delle attrezzature per la collocazione del rivestimento stradale.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.*

Osservazioni particolari: una struttura mobile per il personale è una sorta di roulotte con una stanza per il personale, provvista di una cisterna o di un contenitore non omologati per il gasolio destinato all'uso di trattori forestali.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-SE-10

Oggetto: trasporto di esplosivi in cisterne.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: gli esplosivi possono essere imballati soltanto in conformità al punto 4.1.4.

Contenuto della normativa nazionale: l'autorità nazionale competente omologa i veicoli adibiti al trasporto in cisterne di esplosivi. Il trasporto in cisterne è permesso solo per gli esplosivi elencati nel regolamento o previa autorizzazione speciale delle autorità competenti.

Un veicolo che trasporta esplosivi in cisterne deve essere marchiato ed etichettato in conformità ai punti 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 e 5.3.1.4. Soltanto uno dei veicoli dell'unità di trasporto può trasportare merci pericolose.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Appendix S — Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act and the Swedish regulation SÄIFS 1993:4 (Appendix S — Norme specifiche applicabili al trasporto nazionale di merci pericolose su strada adottate in conformità della legge sul trasporto di merci pericolose e del regolamento svedese SÄIFS 1993:4).*

Osservazioni particolari: la deroga si applica soltanto al trasporto nazionale e quando l'operazione di trasporto è essenzialmente di tipo locale. Il regolamento in questione era in vigore in Svezia prima dell'adesione all'Unione europea.

Esistono soltanto due imprese che effettuano il trasporto di esplosivi con cisterne. Nell'immediato futuro, si attuerà la transizione verso le emulsioni.

Deroga precedente n. 84.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-SE-11

Oggetto: patente di guida.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obblighi relativi alla formazione dei conducenti di veicoli.

Contenuto della normativa nazionale: la formazione dei conducenti non è necessaria in relazione ai veicoli di cui al punto 8.2.1.1.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Appendix S — Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act. (Appendice S — Norme specifiche per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada conformemente alla legge sul trasporto di merci pericolose).*

Osservazioni particolari: trasporto locale.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-SE-12

Oggetto: Trasporto dei fuochi d'artificio ONU 0335.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegato B, punto 7.2.4, V2 (1).

Contenuto dell'allegato della direttiva: norme per l'uso di veicoli EX/II e EX/III.

Contenuto della normativa nazionale: nel caso di trasporto di fuochi d'artificio ONU 0335, la norma speciale V2 (1) di cui al punto 7.2.4 si applica esclusivamente ad un contenuto esplosivo netto superiore a 3 000 kg (4 000 kg con rimorchio), a condizione che i fuochi d'artificio siano stati assegnati alla categoria ONU 0335 conformemente alla tabella di classificazione per i fuochi d'artificio, utilizzata quando non sono disponibili dati a seguito di test, di cui al punto 2.1.3.5.5 della quattordicesima versione riesaminata delle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose. Raccomandazioni sul trasporto di merci pericolose.

L'assegnazione avviene con l'accordo delle autorità competenti. Viene effettuata una verifica dell'assegnazione sull'unità di trasporto.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Appendix S – Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act (Appendice S — Norme specifiche per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada conformemente alla legge sul trasporto di merci pericolose).*

Osservazioni particolari: il trasporto di fuochi d'artificio è limitato a due brevi periodi dell'anno, cioè il periodo delle festività di Capodanno e il periodo di fine aprile/inizio maggio. Il trasporto dagli speditori ai depositi può avvenire senza particolari problemi ricorrendo all'attuale dotazione di veicoli con omologazione EX, ma la distribuzione dei fuochi d'artificio dai depositi ai punti vendita e il trasporto degli articoli restituiti ai depositi è limitata a causa della scarsità di questo tipo di veicoli. I vettori non sono interessati all'omologazione perché non riescono ad ammortizzarne i costi. Ciò mette a repentaglio la sussistenza degli speditori di fuochi d'artificio perché non riescono a immettere sul mercato i loro prodotti.

Per usufruire di tale deroga, è necessario che la classificazione dei fuochi d'artificio sia fatta sulla base dell'elenco di cui alle raccomandazioni ONU, così da disporre della classificazione più aggiornata.

Una deroga di tipo simile è prevista per i fuochi d'artificio ONU 0336 nella norma speciale 651, punto 3.3.1 dell'ADR 2005.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

UK Regno Unito

RO-bi-UK-1

Oggetto: attraversamento di strade pubbliche da parte di veicoli che trasportano merci pericolose (N8).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Contenuto della normativa nazionale: esonero dall'applicazione della normativa relativa alle merci pericolose al trasporto tra siti privati separati da una strada. Per la classe 7 questa deroga non si applica alle disposizioni della Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).*

Osservazioni particolari: questa situazione può verificarsi facilmente quando le merci sono trasferite tra due locali privati situati su entrambi i lati di una strada. Ciò non costituisce trasporto di merci pericolose su strada pubblica nel normale senso del termine, per cui non dovrebbe essere applicabile nessuna delle disposizioni della normativa specifica.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-UK-2

Oggetto: esenzione dal divieto di apertura, da parte dell'autista o del suo assistente, dei colli contenenti merci pericolose in una catena di distribuzione a livello locale compresa tra il deposito di distribuzione locale al dettagliante o all'utilizzatore finale o dal dettagliante all'utilizzatore finale (tranne per la classe 7) (N11).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di apertura, da parte dell'autista o del suo assistente, dei colli contenenti merci pericolose.

Contenuto della normativa nazionale: il divieto di apertura dei colli è limitato dalla clausola "Unless authorised to do so by the operator of the vehicle" (salvo autorizzazione da parte dell'operatore del veicolo).

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).*

Osservazioni particolari: se presa alla lettera, la formulazione del divieto di cui all'allegato può creare seri problemi per la distribuzione al dettaglio.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-UK-3

Oggetto: disposizioni di trasporto alternative per fusti di legno contenenti ONU 3065 del gruppo di imballaggio III.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 1.4, 4.1, 5.2 e 5.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni di imballaggio e di etichettatura.

Contenuto della normativa nazionale: autorizza il trasporto di bevande alcoliche con tenore volumetrico superiore a 24 % ma inferiore a 70 % (gruppo di imballaggio III) in fusti di legno non certificati ONU, senza etichette di segnalazione di pericolo, ma prevede norme più rigorose relative al caricamento e al veicolo.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14)*.

Osservazioni particolari: si tratta di un prodotto di elevato valore soggetto ad accisa statale che deve essere trasferito dalla distilleria ai magazzini doganali tramite veicoli sigillati e sicuri sui quali sono apposti i sigilli governativi. L'attenuazione delle norme applicabili all'imballaggio e all'etichettatura è presa in considerazione nelle prescrizioni supplementari volte a garantire la sicurezza.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-UK-4

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-12.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1*.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-UK-5

Oggetto: raccolta di batterie usate ai fini di smaltimento o riciclaggio.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizione speciale 636.

Contenuto della normativa nazionale: consente le seguenti condizioni alternative per la disposizione speciale 636 del capitolo 3.3.

Le pile e le batterie al litio usate (ONU 3090 e ONU 3091) raccolte e presentate per il trasporto ai fini dello smaltimento tra il punto di raccolta e l'impianto intermedio di trattamento, insieme ad altre pile e batterie non al litio (ONU 2800 e ONU 3028) non sono soggette alle altre disposizioni dell'ADR qualora soddisfino le condizioni seguenti:

- 1) sono imballate in cilindri IH2 o scatole 4H2, conformemente al livello di prestazione del gruppo di imballaggio II per i solidi;
- 2) non più del 5 % di ciascun imballaggio è composto da batterie al litio e al litio-ione;
- 3) la massa lorda massima del collo non deve superare 25 kg;
- 4) la quantità totale di imballaggi per unità di trasporto non deve superare 333 kg;
- 5) non si possono trasportare altre merci pericolose.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1*.

Osservazioni particolari: i punti di raccolta per i consumatori sono solitamente ubicati presso punti vendita e non è facile insegnare a un gran numero di persone a selezionare e imballare le batterie usate conformemente all'ADR. Il sistema britannico funzionerebbe conformemente a orientamenti stabiliti dal programma di azione "rifiuti e risorse" del Regno Unito e comporterebbe la fornitura di imballaggi adeguati conformi all'ADR e di adeguate istruzioni.

Data di scadenza: 30 giugno 2015»;

- 2) nell'allegato II, il capo II.3 è sostituito dal testo seguente:

«II.3. Deroghe nazionali

Deroghe concesse agli Stati membri in base all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE, per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.

Identificativo della deroga: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA = ferrovia

a/bi/bii = articolo 6, paragrafo 2, lettera a/bi/bii

MS = sigla dello Stato membro

nn = numero di ordine

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA-a-DE-2

Oggetto: autorizzazione all'imballaggio combinato.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato.

Contenuto della normativa nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all'imballaggio combinato di oggetti in classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e materiali per la pulizia e il trattamento contenuti nelle classi 3 e 6.1 (numerazione ONU) per essere venduti in imballaggi combinati nel gruppo II di imballaggio e in piccole quantità.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.*

Osservazioni particolari: lista n.: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

FR Francia

RA-a-FR-3

Oggetto: trasporto per le esigenze del vettore ferroviario.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni relative ai materiali pericolosi da indicare nel documento di accompagnamento.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto, per le esigenze del vettore ferroviario, di quantità di materiali pericolosi non superiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6 non è soggetto all'obbligo di dichiarazione del carico.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2.*

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RA-a-FR-4

Oggetto: esenzione dall'etichettatura di determinati carri postali.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di apporre etichette sulle pareti dei carri.

Contenuto della normativa nazionale: sono soggetti all'obbligo di etichettatura solo i vagoni postali che trasportano oltre 3 tonnellate di materiale della stessa classe (a eccezione di 1, 6.2 o 7).

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1.*

Data di scadenza: 30 giugno 2015

SE Svezia

RA-a-SE-1

Oggetto: non è necessario apporre etichette sui carri ferroviari adibiti al trasporto di merci pericolose per consegna espressa.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: i vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose devono recare apposite etichette.

Contenuto della normativa nazionale: non è necessario apporre etichette sui carri ferroviari adibiti al trasporto di merci pericolose per consegna espressa.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.*

Osservazioni particolari: il RID prevede limiti quantitativi per le merci definite "per consegna espressa": si tratta perciò di piccole quantità.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

UK Regno Unito

RA-a-UK-1

Oggetto: trasporto di determinate merci radioattive a basso rischio quali sveglie, orologi, rivelatori di fumo, rose di bussola.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: buona parte delle prescrizioni del RID.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto del materiale della classe 7.

Contenuto della normativa nazionale: esenzione totale dall'applicazione delle norme nazionali per alcuni prodotti presenti in commercio e contenenti quantità limitate di materiale radioattivo.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999)*.

Osservazioni particolari: questa deroga rappresenta una misura temporanea: non sarà più necessaria quando il RID verrà modificato in maniera coerente con le norme AIEA.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RA-a-UK-2

Oggetto: riduzione delle restrizioni sul trasporto di sostanze esplosive di diversa natura e sul trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose in vagoni, veicoli e container (N4/5/6).

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 7.5.2.1 e 7.5.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: restrizioni relative ad alcuni tipi di carichi misti.

Contenuto della normativa nazionale: la normativa nazionale è meno restrittiva rispetto ai carichi misti di sostanze esplosive, a patto che il loro trasporto possa essere effettuato in totale sicurezza.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) [as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999]*.

Osservazioni particolari: il Regno Unito desidera consentire alcune varianti rispetto alle norme relative al trasporto contemporaneo di esplosivi di diversa natura e al trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose. Ogni variante è accompagnata da una limitazione della quantità di una o più delle parti costitutive del carico; le varianti sarebbero autorizzate soltanto a condizione che "siano state adottate tutte le misure ragionevolmente praticabili per evitare che gli esplosivi siano messi in contatto con tali merci, che essi le danneggino o che ne siano danneggiati".

Qui di seguito sono indicati alcuni esempi delle varianti che il Regno Unito potrebbe introdurre:

- 1) gli esplosivi identificati con i numeri UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 e 0361 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose identificate con il numero UN 1942. La quantità di ONU 1942 ammessa al trasporto viene limitata in quanto considerata alla stregua di un esplosivo di cui al punto 1.1D;
- 2) gli esplosivi identificati con i numeri ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 e 0453 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose della categoria di trasporto 2 (ad eccezione di gas infiammabili e di sostanze infettive o tossiche) o le merci pericolose della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa o il volume totale delle merci pericolose comprese nella categoria di trasporto 2 non sia superiore a 500 chilogrammi o litri e la massa totale netta di tali esplosivi non superi 500 chilogrammi;
- 3) gli esplosivi 1.4G possono essere trasportati con i liquidi e i gas infiammabili della categoria di trasporto 2, con gas non infiammabili e non tossici della categoria di trasporto 3 oppure con qualsiasi combinazione di tali sostanze nello stesso veicolo, purché la massa o il volume delle merci pericolose non superi complessivamente 200 chilogrammi o litri e la massa netta totale degli esplosivi non sia superiore a 20 chilogrammi;
- 4) gli articoli esplosivi identificati con i numeri ONU 0106, 0107 e 0257 possono essere trasportati insieme ad articoli esplosivi compresi nel gruppo di compatibilità D, E o F del quale sono costituenti. La quantità totale degli esplosivi identificati con i numeri ONU 0106, 0107 e 0257 non deve essere superiore a 20 chilogrammi.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RA-a-UK-3

Oggetto: differenziazione della "quantità massima totale per unità di trasporto" per le merci della classe 1 nelle categorie 1 e 2 della tabella di cui al punto 1.1.3.1.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni relative alla natura dell'operazione di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: stabilisce norme per le esenzioni per quantità limitate e i carichi misti di esplosivi.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b)*.

Osservazioni particolari: permettere diversi limiti quantitativi e fattori di moltiplicazione per il carico misto delle merci della classe 1, ossia "50" per la categoria 1 e "500" per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione saranno "20" per il trasporto di merci della categoria 1 e "2" per quelli della categoria 2.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RA-a-UK-4

Oggetto: adozione della deroga RA-a-FR-6.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.3.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: riduzione dell'obbligo di etichettatura per i vagoni merci trainati per ferrovia.

Contenuto della normativa nazionale: l'obbligo di etichettatura non si applica qualora la segnalazione del veicolo sia chiaramente visibile.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12)*.

Osservazioni particolari: si tratta di una norma nazionale del Regno Unito già esistente.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RA-a-UK-5

Oggetto: distribuzione a dettaglianti o utenti di merci nel loro imballaggio interno (ad esclusione di quelli delle classi 1, 4.2, 6.2 e 7) da depositi per la distribuzione locale al dettagliante/utente e dal dettagliante all'utente finale.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni per la fabbricazione e il collaudo degli imballaggi.

Contenuto della normativa nazionale: gli imballaggi non devono recare un marchio RID/ADR o ONU.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26*.

Osservazioni particolari: le disposizioni del RID sono inadeguate per le fasi finali del trasporto dal deposito di distribuzione al dettagliante/utilizzatore o dal dettagliante all'utilizzatore finale. Scopo di questa deroga è permettere che le merci destinate alla vendita al dettaglio siano trasportate senza imballaggio esterno nella tratta ferroviaria di un tragitto di distribuzione locale.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA-bi-DE-2

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura.

Contenuto della normativa nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggi combinati e trasporto di rifiuti pericolosi in pacchi e IBC; i rifiuti devono essere imballati in imballaggi interni (al momento della raccolta) e suddivisi in categorie di rifiuti specifiche (per evitare reazioni pericolose all'interno di un gruppo); utilizzo di istruzioni scritte speciali relative alle categorie di rifiuti, anche come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio ecc.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Gefahrgut-Ausnahmereordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20*.

Osservazioni particolari: lista n. 6*.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RA-bi-DE-3

Oggetto: trasporto locale di fosforo, giallo, sott'acqua (ONU 1381), classe 4.2, gruppo I di imballaggio, in carri cisterna ferroviari.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8, 6.8.2.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: norme sulla costruzione di cisterne e vagoni cisterna. Il capo 6.8, punto 6.8.2.3, prevede l'approvazione del tipo per i carri che trasportano ONU 1381 (fosforo, giallo, sott'acqua).

Contenuto della normativa nazionale: trasporto locale di fosforo, giallo, sott'acqua (ONU 1381), classe 4.2, gruppo I di imballaggio, su lunghe distanze (da Sassnitz-Mukran a Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz e Bitterfeld) in carri cisterna ferroviari costruiti secondo gli standard russi. Il trasporto delle merci è soggetto a disposizioni operative supplementari stabilite dalle competenti autorità di sicurezza.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92*.

Data di scadenza: 1° gennaio 2014.

DK Danimarca

RA-bi-DK-1

Oggetto: trasporto di merci pericolose nelle gallerie.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5

Contenuto dell'allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione.

Contenuto della normativa nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle di cui all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE per quanto concerne il trasporto attraverso la galleria ferroviaria del collegamento fisso sul Grande Belt. Le disposizioni alternative riguardano solo il volume di carico e la distanza tra i carichi di merci pericolose.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005*.

Osservazioni particolari:

Data di scadenza: 30 giugno 2015

RA-bi-DK-2

Oggetto: trasporto di merci pericolose nelle gallerie.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5

Contenuto dell'allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione.

Contenuto della normativa nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle di cui all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE per quanto concerne il trasporto attraverso la galleria ferroviaria del collegamento fisso sull'Øresund. Le disposizioni alternative riguardano solo il volume di carico e la distanza tra i carichi di merci pericolose.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005*.

Osservazioni particolari:

Data di scadenza: 29 febbraio 2016

CZ Repubblica ceca

RA-bi-CZ-1

Oggetto: trasporto locale di fosforo, bianco o giallo, sott'acqua o in soluzione (ONU 1381), classe 4.2, codice di classificazione ST3, gruppo I di imballaggio, su brevi distanze in vagoni ferroviari.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8, 6.8.2.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: norme sulla costruzione di vagoni cisterna. Capo 6.8, punto 6.8.2.3, requisiti per l'approvazione di progetto per vagoni cisterna per il trasporto di fosforo, bianco o giallo, sott'acqua o in soluzione, (ONU 1381), classe 4.2, codice di classificazione ST3, gruppo I di imballaggio.

Contenuto della normativa nazionale: trasporto di fosforo, bianco o giallo, sott'acqua o in soluzione (ONU 1381), classe 4.2, codice di classificazione ST3, gruppo I di imballaggio, tra le stazioni di Petrovice u Karviné, sul confine di Stato CZ/PL, e Boří Les, in vagoni cisterna ferroviari costruiti in conformità ai requisiti dell'accordo sul trasporto internazionale di merci (SMGS). Il trasporto è soggetto a ulteriori misure operative adottate in particolare a livello dell'impresa ferroviaria, del gestore dell'infrastruttura e dei settori pertinenti del sistema di soccorso integrato.

Riferimento alla normativa nazionale: Deroga autorizzata dal ministero dei Trasporti.

Data di scadenza: 1° gennaio 2014

SE Svezia

RA-bi-SE-1

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso gli appositi impianti di smaltimento.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 2, 5.2 e 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, marcatura, etichettatura e prescrizioni per la costruzione e la verifica degli imballaggi.

Contenuto della normativa nazionale: la normativa contiene criteri di classificazione semplificati, prescrizioni meno restrittive per la costruzione e la verifica degli imballaggi e prescrizioni modificate per l'etichettatura e la marcatura. Anziché classificare i rifiuti pericolosi in base al RID, essa li suddivide in varie categorie. Ciascuna categoria comprende sostanze che, in base al RID, possono essere imballate insieme (imballaggio in comune). Ogni imballaggio deve essere contrassegnato, anziché dal numero ONU, dal codice della categoria di appartenenza dei rifiuti.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.*

Osservazioni particolari: queste norme si limitano a disciplinare il trasporto dei rifiuti pericolosi dai siti di riciclaggio pubblici agli appositi impianti di smaltimento.

Data di scadenza: 30 giugno 2015

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA-bii-DE-1

Oggetto: trasporto locale di cianuro di idrogeno stabilizzato, liquido, contenente al massimo 1 % di acqua di massa (ONU 1051) in carri cisterna ferroviari, in deroga al punto 4.3.2.1.1 dell'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di trasporto di ONU 1051 (cianuro di idrogeno) stabilizzato, liquido, contenente al massimo 1 % di acqua di massa.

Contenuto della normativa nazionale: trasporto locale per ferrovia su tragitti debitamente designati del proprio territorio di merci pericolose, facenti parte di un processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni specificamente definite. Il trasporto è effettuato in carri cisterna appositamente autorizzati a tale scopo la cui costruzione e strutture sono costantemente adeguate in funzione delle evoluzioni più recenti della tecnologia in materia di sicurezza [ad esempio montaggio di ammortizzatori (crash buffer) conformemente al TE 22]. Il processo del trasporto è soggetto ad una regolamentazione dettagliata sotto forma di disposizioni supplementari in materia di sicurezza operativa approvate dalle autorità competenti in materia di sicurezza e di prevenzione dei rischi, sotto la sorveglianza delle autorità di supervisione competenti.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga n. E 1/97 (4a versione modificata), Ufficio federale delle ferrovie.

Fine del periodo di validità: 1° gennaio 2017

DE Germania

RA-bi-DE-2

Oggetto: trasporto locale su itinerari specifici di carburante di calcio (ONU 1402), gruppo I di imballaggio, in container su carri.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 7.3.1.1

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni generali per il trasporto alla rinfusa. Capitolo 3.2, tabella A, non autorizza il trasporto di carburante di calcio senza imballaggio.

Contenuto della normativa nazionale: trasporto locale per ferrovia di carburante di calcio (ONU 1402), gruppo I di imballaggio, su tragitti debitamente designati del proprio territorio di merci pericolose, facenti parte di un processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni specificamente definite. I carichi sono trasportati in appositi container nei carri. Il trasporto delle merci è soggetto a disposizioni operative supplementari stabilite dalle competenti autorità di sicurezza.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: *Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.*

Data di scadenza: 15 gennaio 2018»;

3) nell'allegato III, il capo III.3 è sostituito dal testo seguente:

«III.3. Deroghe nazionali

Deroghe concesse agli Stati membri in base all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE, per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.

Identificativo della deroga: IW-a/bi/bii-MS-nn

IW = vie navigabili interne

a/bi/bii = articolo 6, paragrafo 2, lettera a/bi/bii

MS = sigla dello Stato membro

nn = numero di ordine

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE

BG Bulgaria

IW-bi-BG-1

Oggetto: classificazione e ispezione di navi da rifornimento

Riferimento all'allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE: Capitolo 1.15.

Contenuto dell'allegato della direttiva: le disposizioni del capitolo 1.15, riconoscimento delle società di classificazione, prevedono che, per essere riconosciuta, una società di classificazione deve avviare la procedura di riconoscimento specificata al punto 1.15.2.

Contenuto della normativa nazionale: la classificazione e l'ispezione di navi da rifornimento di prodotti petroliferi che operano nelle acque dei porti fluviali bulgari o in altre aree sotto la diretta giurisdizione di questi porti, effettuate da una società di classificazione non riconosciuta a norma del capitolo 1.15 dell'allegato III, capo III.1 della direttiva 2008/68/CE sono autorizzate a condizione che la sicurezza non venga compromessa.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища; Наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабоприпитежатели (Ordinanza n. 16 del 20 giugno 2006 sulla movimentazione di merci pericolose e il loro trasporto via mare e per vie navigabili interne; Ordinanza n. 4 del 9 gennaio 2004 sul riconoscimento delle società di controllo delle navi e degli armatori).

Osservazioni particolari: la deroga si applica solo alle navi che operano nelle aree portuali o in altre aree sotto la diretta giurisdizione di tali porti.

Data di scadenza: 15 gennaio 2018»

AVVISO AI LETTORI

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1° luglio 2013 solo l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* per circostanze impreviste o eccezionali, l'edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 420 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	910 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT